

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XLVIII**
n. **3**

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPER- TURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUAN- TIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIME- STRE GENNAIO-APRILE 2023

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 10 luglio 2023

PAGINA BIANCA

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2023
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'Appendice relativa alla Giurisprudenza costituzionale è stata curata dal Pres. Marco Pieroni.

L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Maria Rosaria Minichiello e Samuele Del Bufalo.

L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
a. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio	3
b. L'accuratezza delle relazioni tecniche	5
c. Mancata indicazione della precipua forma di copertura ed ulteriori aspetti problematici	6
c.1. Il caso delle coperture consistenti in riduzioni di stanziamenti di bilancio	7
d. Altre fattispecie	8
d.1. Principi e criteri direttivi di delega dai contorni indistinti	8
d.2. La delegificazione della decisione sui programmi di bilancio	8
d.3. La compensazione degli effetti di cassa della conservazione in conto residui di stanziamenti non utilizzati	9
2. LE SINGOLE LEGGI	10
Legge 16 dicembre 2022, n. 204, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri	10
Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica	10
Legge 24 febbraio 2023, n. 14, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative	13
Legge 11 aprile 2023, n. 38, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	14

Legge 21 aprile 2023, n. 41, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative	18
Legge 21 aprile 2023, n. 46, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina	23
3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	27
4. I DECRETI LEGISLATIVI	30
APPENDICE	40
a. Copertura finanziaria delle leggi onerose	40
b. Armonizzazione dei bilanci pubblici	43
c. Coordinamento finanziario	44
d. Il regime di finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali	46
e. Tutela dei diritti fondamentali (art. 32 Cost.) con riflessi finanziari	46
TAVOLE	49
SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	61

N.24/ SSRRCO/RQ/2023



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Anna Maria Rita Lentini, Manuela Arrigucci, Giuseppa Maneggio, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Stefania Fusaro, Luisa D'Evoli, Luigi Caso, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Imperato, Vincenzo Chiorazzo, Giampiero Pizziconi, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi;

Referendari:

Patrizia Esposito;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITO, nell'adunanza del 6 luglio 2023, il relatore Pres. Carlo Chiappinelli;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2022", nel testo allegato.

Alla Relazione seguono l'Appendice - Giurisprudenza costituzionale e le seguenti tavole:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo gennaio-aprile 2023;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel periodo gennaio-aprile 2023;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel periodo gennaio-aprile 2023;
- 4) Schede analitiche oneri e coperture.

IL RELATORE

Carlo Chiappinelli
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 7 luglio 2023.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo gennaio-aprile 2023 sono state pubblicate n. 18 leggi, di cui n. 14 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche n. 14 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali), per un totale quindi di nuova legislazione pari a 32 provvedimenti.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

a. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio

Occorre considerare preliminarmente che la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche, in riferimento anche a spese obbligatorie, come dimostra il caso della legge 24 febbraio 2023, n. 14 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative), di seguito nel dettaglio esaminata.

Il fatto poi che dette clausole siano previste a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni

quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente (si ricorda che sull’argomento delle clausole di neutralità è intervenuta la sentenza n. 82 - punti 4-6 del *Considerato in diritto*) - del 21 febbraio u.s. della Corte costituzionale).

Si fa presente poi che una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi di casi di copertura finanziaria su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili, come attestano i casi riferiti alle leggi 16 dicembre 2022, n. 204 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), e 24 febbraio 2023, n. 14 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative), già citata, e del 21 aprile n. 46 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina).

Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che, in tali casi, quasi mai, infatti, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti - attesa anche la frequente, scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente nel singolo caso - si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l’ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero costituzionalmente trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio in essere.

Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l’esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis*, sentenza n. 70 del 2012).

b. L'accuratezza delle relazioni tecniche

I temi prima affrontati delle clausole di neutralità e delle coperture riferite a stanziamenti di bilancio risultano indissolubilmente legati a quello dell'accuratezza delle relazioni tecniche, come dimostra, per esempio, per la presente Relazione, il caso della legge 13 gennaio 2023, n. 6 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica), di seguito nel dettaglio esaminata.

Al riguardo, come si è avuto già modo di mettere in luce nel passato, pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere così come stimato.

Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione governativa presentata in Parlamento continua a presentarsi, peraltro, anche per le coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitarne i risvolti e le evidenze contabili, il che si riflette sull'opacità della relativa sostenibilità.

A proposito dell'insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti. La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tale ipotesi, è lo stesso limite di spesa, infatti, a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate, ma comunque soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero difficilmente modulabili) al fine di tener conto delle risorse di volta in volta disponibili.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni quadrimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale, l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza

tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte all'eventuale disallineamento tra oneri e coperture. Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di notevole rilevanza quantitativa.

L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli al verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica.

c. Mancata indicazione della precipua forma di copertura ed ulteriori aspetti problematici

Da tempo questa Relazione ha messo in luce la duplice fattispecie di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli nonché di oneri che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputati alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento.

Il primo fenomeno (molteplici coperture a fronte della sola somma degli oneri), di cui per esempio, per il presente quadrimestre, alla legge 13 gennaio 2023, n. 6, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere (per la ricostruzione della corrispondenza tra singolo onere e singola copertura cfr. le già richiamate tavole allegate alla presente Relazione in riferimento a ciascun atto legislativo: legge e decreto legislativo). Senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri correnti eventualmente coperte con stanziamenti di tale natura per esempio.

Quanto invece al secondo fenomeno (riferimento a fini compensativi a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), come già rilevato in occasione di analoghe circostanze, non appare ispirato a trasparenza il modello legislativo a lungo perseguito privo delle necessarie distinzioni, tale da non consentire, cioè, una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, dev'essere poi ricordato il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non univoco di tale modalità di compensazione.

Va comunque registrato al riguardo che negli ultimi tempi si assiste ad una maggiore accuratezza. In merito, ad esempio, alla citata legge del 13 gennaio 2023, n. 6 trova conferma l'elemento positivo messo in luce nella precedente Relazione quadrimestrale in riferimento alla fattispecie (come per i due decreti-legge nn. 115 e 144 del 2022), nel senso dell'avvenuta prospettazione della distinzione negli effetti indiretti tra minori spese e maggiori entrate.

c.1. Il caso delle coperture consistenti in riduzioni di stanziamenti di bilancio

Inoltre, prendendo spunto, in linea generale, dal fatto, che le carenze prima evidenziate riguardo alle relazioni tecniche in merito alle metodologie di ricostruzione delle stime degli oneri, attengono anche al profilo delle coperture finanziarie, di cui dovrebbe in qualche modo essere dimostrato e ricostruibile il quadro della relativa sostenibilità (quando non trattisi, evidentemente, di effetti automatici), si osserva che si inserisce in questo quadro la complessa problematica di cui alle citate legge n. 6 e 46.

Oltre alla fattispecie (in particolare, per la legge n. 6) già verificatasi di coperture su "tendenziali", di cui alle osservazioni espresse nella *Relazione quadrimestrale riferita al periodo maggio-agosto* fenomeno, legato ad una forma di copertura consistente nella riduzione di stanziamenti di bilancio (per le menzionate leggi nn. 6 e 46), senza che, come già osservato nel passato in analoghe circostanze, venga fornita l'indicazione delle autorizzazioni legislative interessate e della relativa natura corrente o di conto capitale, il che rende non ricostruibile la sostenibilità di tali compensazioni, di cui peraltro non è noto l'impatto di dettaglio sulle contabilità diverse da quella finanziaria.

Si ricorda altresì – sempre in argomento – che le regolazioni contabili incise hanno il più delle volte natura di oneri inderogabili e che nei fondi da ripartire – egualmente interessati a fini di compensazione in particolare dalla legge n. 6 – sono compresi i fondi speciali (come, d'altra parte, esplicitamente evidenziato nel testo). Si tratta di fondi i quali, sebbene ispirati ai programmi di massima di cui alla documentazione fornita dal Governo in riferimento al disegno di legge di bilancio, costituiscono una riserva di copertura anche per le iniziative legislative del Parlamento, sia nel caso si rispettino i citati programmi sia nel caso alternativo in cui non si tenga conto di dette indicazioni, attesa la relativa natura non precettiva. In tale evenienza (riduzione di quote di fondo speciale) sarebbe stata pertanto opportuna, anche per un'esigenza di trasparenza, l'esplicitazione del taglio per singola rubrica (ovvero per singolo programma inciso).

*d. Altre fattispecie***d.1. Principi e criteri direttivi di delega dai contorni indistinti**

Una menzione dev'essere dedicata alla fattispecie di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33 (deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane), nei successivi capitoli nel dettaglio esaminata. In sintesi, si tratta di un complesso provvedimento i cui aspetti finanziari risultano costruiti facendo coesistere diverse tecniche.

Da un lato, infatti, viene prefigurata una cornice finanziaria non individuata in termini numerici, ma commisurata a risorse già stanziata e che risultano destinate ad una serie di benefici che saranno modificati o riordinati per effetto dell'esercizio delle deleghe in questione, mentre, dall'altro lato, viene previsto il reperimento di ulteriori risorse, in caso di necessità, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Il tutto in un contesto di indeterminatezza dei principi e criteri direttivi.

d.2. La delegificazione della decisione sui programmi di bilancio

La citata legge n. 46 va segnalata anche per un altro profilo: nonostante il Governo, in merito alle riduzioni degli stanziamenti dei programmi, abbia assicurato la piena operatività delle amministrazioni interessate pur tenendosi conto di detti tagli di risorse - il che conferma criteri di costruzione del bilancio a legislazione vigente poco chiari soprattutto in riferimento alle esigenze che nascono dal *corpus* normativo in vigore - tale assicurazione sembra in parte messa in discussione proprio dalla disposizione, nella stessa legge, in base alla quale si prevede, per ragioni di flessibilità, la possibilità di variazioni compensative in via amministrativa degli stanziamenti di bilancio riferiti ai programmi di ciascun ministero, sia pur nel rispetto dell'invarianza dei saldi e del vincolo circa la qualità della spesa.

L'effetto di tale disposizione (art. 5, comma 3) sul piano giuridico consiste nella delegificazione della decisione di cui alla legge di bilancio circa i relativi stanziamenti riferiti ai programmi, che costituiscono l'unità di voto ai fini della decisione del Parlamento, il che appare distante rispetto all'impianto del nostro ordinamento complessivo, oltre che del dettato della legge di contabilità. Ciò anche tenendo conto della contestuale disposizione per cui gli atti amministrativi contenenti variazioni compensative vengono inviati alle Commissioni parlamentari per un parere che, pur rivestendo un ruolo significativo, non si può sostituire alla decisione legislativa né naturalmente può presentare una natura vincolante (si rinvia comunque per il dettaglio ai commenti relativi alla legge).

d.3. La compensazione degli effetti di cassa della conservazione in conto residui di stanziamenti non utilizzati

Va infine registrata la fattispecie di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 41 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative), nei successivi capitoli in dettaglio esaminata. Rilevando qui in particolare l'art. 8, comma 12, in materia di somme previste per la remunerazione di esperti destinati ad attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi PNRR, di cui le pubbliche amministrazioni possono avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021: tale disposizione conserva nel conto residui per l'anno 2023 e le risorse non utilizzate nel 2022, con compensazione sui saldi diversi da quello di bilancio.

Sul piano metodologico, occorre segnalare infatti, da un lato, che la conservazione in conto residui, sia pur disposta con legge, di risorse correnti non utilizzate non è coerente con la legge di contabilità, ma, dall'altro lato, l'orientamento positivo (nella fattispecie) in ordine alla preoccupazione, raccolta nel caso in esame, di compensare sugli altri saldi diversi da quello di contabilità finanziaria la conseguente pressione sul fabbisogno, come la Corte ha da tempo segnalato quale obbligo ai fini della tenuta delle grandezze di finanza pubblica nel caso di utilizzi di somme iscritte in conto residui per finalità di compensazione.

2. LE SINGOLE LEGGI

Legge 16 dicembre 2022, n. 204, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

Si tratta di un provvedimento di carattere per lo più ordinamentale, di riorganizzazione di alcune strutture ministeriali. Dal punto di vista finanziario, le norme onerose recano coperture interne all'articolo che le dispone. Sono previste anche clausole di neutralità riferite sia a singoli articoli che ad una serie di articoli (art. 14): in nessun caso risulta rispettata la norma della legge di contabilità circa la documentazione da presentare, da parte del Governo, in simili ipotesi.

Per i profili di competenza, si riscontrano alcune criticità in riferimento a singole disposizioni. Per gli artt. 3 e 4, riguardanti, rispettivamente, i ministeri dell'agricoltura e dell'ambiente, non appare chiaro se le disposizioni comportino trasferimenti di competenze tra dicasteri, nel qual caso si sarebbero dovuti prevedere i trasferimenti anche delle relative risorse. Sempre per l'art. 4, più in particolare, va osservato che, da un lato, con il comma 3-bis, si prevede un onere per assunzioni fissato in termini di tetto, il che appare incongruo con la natura del limite di spesa (correlata infatti ad un onere flessibile), mentre, dall'altro, con il comma 3-ter, si offre una copertura di oneri correnti permanenti a carico del fondo speciale, il quale, per propria struttura, riveste una natura modulabile di anno in anno in dipendenza degli equilibri di bilancio da definire.

Per l'art. 12, infine, costitutivo, tra l'altro, del Comitato interministeriale per le politiche del mare, va osservato altresì che, come conferma anche la relazione tecnica, ci si avvale in parte delle dotazioni di bilancio della Presidenza del consiglio, con ciò concretizzandosi una copertura su mezzi di bilancio non coerenti con la legge di contabilità.

Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Si tratta del cd. provvedimento "aiuti-*quater*", in ordine al cui contenuto, in base anche a quanto osservato dal Comitato per la legislazione presso la Camera dei deputati, si osserva che esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: in primo luogo, l'adozione di misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici; in secondo luogo, l'adozione di disposizioni in materia di finanza pubblica.

Sempre in merito al contenuto del decreto-legge, appare poi utile ricordare che il DEF 2023 ha messo in luce che, in materia di contenimento dei prezzi dei beni energetici, "un primo intervento preso dal governo è stato il cd. decreto 'Aiuti *quater*'

dello scorso 18 novembre. Il decreto ha disposto, tra l'altro, la proroga al mese di dicembre 2022 dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas e la proroga della riduzione delle accise e dell'IVA sui carburanti fino al 31 dicembre 2022" (p. 67).

Venendo ora agli aspetti finanziari, risultano presentate le prescritte relazioni tecniche, anche in forma aggiornata nel passaggio tra i due rami del Parlamento. Coesistono, poi, nel provvedimento, norme che recano una propria copertura (su autorizzazioni di spesa in essere ovvero su mezzi generati dalla medesima normativa) e disposizioni che rinviano all'articolo 15, dettante norme di carattere finanziario.

In base a quest'ultimo, al netto degli oneri contestualmente finanziati, in base all'art. 15, comma 6, l'intervento è pari a 7,2 miliardi circa per il 2022, 4,6 miliardi circa per il 2024 e 532 milioni circa per il 2025, con una progressiva diminuzione fino al 2034 (in termini di competenza), oneri incrementati, come di consueto, con riferimento agli altri saldi.

Tenuto conto della tecnica con cui è costruito l'apposito allegato 3 di cui alla relazione tecnica, che calcola gli effetti sulle entrate e sulle spese derivanti dalle varie disposizioni, l'impatto sul saldo peggiorativo di competenza finanziaria del primo anno (2022) è pari a 4,6 miliardi circa, a fronte di un'autorizzazione all'indebitamento pari a 9,1 miliardi, richiamata nel testo del provvedimento (per il 2023 il valore netto dell'intervento si azzerava, pur a fronte di un importo degli interventi più elevato, per il saldo netto da finanziare, mentre, per gli altri saldi, si hanno andamenti differenziati). Come richiamato nelle Considerazioni generali, in merito alle problematiche derivanti dalla compensazione sul miglioramento dei "tendenziali" di 0,5 punti sul Pil (nel caso in esame) a fronte di saldi programmatici invariati nonché derivanti dalla differenza di regime ordinamentale (a livello di legge n. 196 del 2009) tra le contabilità finanziaria e nazionale, si rinvia in particolare alla *Relazione quadrimestrale riferita al periodo maggio-agosto 2022* (nonché a quella successiva), in riferimento agli oneri relativi al 2022 per provvedimenti simili.

Circa poi eventuali problematiche afferenti a singole disposizioni, per l'art. 1 si ripropone la scarsa chiarezza della contabilizzazione dei crediti d'imposta registrati in conto spesa: infatti, si registra una diversa valutazione, nel citato all. 3, sui vari saldi, nel senso che per la contabilità nazionale l'effetto è concentrato sul 2022, mentre per gli altri saldi si ha una quota anche per il 2023. Ciò appare coerente con il principio della contabilità economica di cui a quella nazionale, mentre risulta meno chiaro sotto il profilo dell'effetto sulla competenza del bilancio dello Stato registrato anche sul 2023, dal momento che lo slittamento è dovuto ad un effetto di cassa legato presumibilmente alle erogazioni ed essendo riferito, il predetto all. 3, alla competenza di bilancio.

Insufficienti sono poi i dati forniti dalla relazione tecnica in riferimento all'art. 9, commi 1-4, in materia di incentivi per l'efficientamento energetico, soprattutto per

quanto concerne la platea dei beneficiari e le rimodulazioni dei benefici, di cui manca una valutazione circa l'impatto sulla legislazione vigente. Del pari insufficiente appare la relazione tecnica in riferimento all'art. 11, comma 1-*bis*, in tema di avvalimento del personale militare da parte del Ministero dell'ambiente, in merito in particolare ad eventuali trattamenti accessori.

Quanto, infine, alla norma di copertura, già prima citata, si fa riferimento anzitutto (comma 5, lettera a)) alla riduzione di stanziamenti di bilancio per il 2022, senza che, come già osservato nel passato, venga fornita l'indicazione delle autorizzazioni legislative interessate e della relativa natura corrente o di conto capitale. Si ricorda altresì che le regolazioni contabili incise presentano il più delle volte natura di oneri inderogabili e che nei Fondi da ripartire sono compresi i Fondi speciali (come nella norma esplicitato), che costituiscono una riserva di copertura anche per il Parlamento, il che richiederebbe l'esplicitazione della riduzione per rubrica e per programma, come già richiamato nelle Considerazioni generali.

In merito poi alla lettera g), relativa all'utilizzo dell'indebitamento per lo scostamento di cui prima, si sono esaminati i risvolti finanziario-ordinamentali, si ribadisce qui che ancora una volta il riferimento quantitativo è reperibile solo nel menzionato all. 3 e non nella norma, anche se va osservato che per la legge si applica la contabilità finanziaria e quindi il peggioramento del saldo netto da finanziare di cui all'allegato alla legge medesima costituisce la copertura finanziaria coerente con l'indebitamento richiamato nella norma.

In riferimento al comma 8, inoltre, come già illustrato nella menzionata, precedente *Relazione quadrimestrale riferita al periodo settembre-dicembre 2022*, sul piano istituzionale si ricorda che la relazione tecnica afferma che la disposizione provvede, con la lettera a), a rendere strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che fissa la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione (tale misura permette, quindi, una più efficace programmazione delle risorse iscritte in spesa nell'ultima parte dell'anno).

Con la lettera b) del citato comma 8 si abrogano poi, a decorrere dal 2023, le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-*quater* del decreto-legge sopra citato, ponendosi così fine alla sperimentazione di cui alle citate lettere b) e c), relative, rispettivamente, al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all'estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Come fa presente la relazione tecnica, la disposizione trae origine dal fatto che, con la suddetta

abrogazione, la norma giuridica cessa di avere effetti *ex nunc*, e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne faccia retroagire gli effetti. Pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare le fattispecie verificatesi prima dell'abrogazione.

Infine, lettera c) (sempre del comma 8 dell'art. 15) dispone che, a partire dall'esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reinscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di consuntivo 2023 per la successiva reinscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio sine die delle medesime risorse.

Secondo la relazione tecnica, le modifiche hanno carattere ordinamentale, il che però non esclude, come è stato già osservato nella precedente, richiamata Relazione quadrimestrale, che una valutazione circa l'impatto di massima della normativa sulla costruzione del bilancio a legislazione vigente sarebbe stata opportuna.

Legge 24 febbraio 2023, n. 14, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

Si tratta del consueto provvedimento d'urgenza di fine anno, con cui vengono prorogati termini in scadenza. Anche in base a quanto rilevato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, competente per la seconda lettura, il provvedimento, originariamente composto da 24 articoli per un totale di 149 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato della Repubblica, a 45 articoli, per un totale di 354 commi, ed appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. In merito ai profili di natura istituzionale si ricorda poi il comunicato della Presidenza della Repubblica del 24 febbraio u.s.

Quanto agli aspetti finanziari, premesso che è stata presentata la relazione tecnica anche in termini aggiornati (dopo le modifiche introdotte in prima lettura), si fa presente che la (pur positiva) disarticolazione della copertura degli oneri di cui ai singoli articoli nei relativi commi finali, non consente tuttavia di avere a disposizione, *ictu oculi*, l'ammontare dell'intervento complessivo. Tenuto della particolare tecnica di costruzione dell'allegato alla relazione tecnica circa l'effetto sui saldi, si può evincere invece che l'effetto del decreto-legge si concentra sulla competenza finanziaria del primo anno (2022), con un saldo neutro tra minori entrate

e minori spese per 70 milioni ed un notevole ridimensionamento dell'impatto negli anni successivi.

Circa poi le tipologie di coperture, si fa ricorso tanto al fondo speciale quanto alla riduzione di pregresse autorizzazioni di spesa, con riferimento anche a risorse di bilancio, il che non è annoverato tra le forme di compensazione ammesse. Va segnalato anche un riferimento ad un piano gestionale all'interno di un capitolo di bilancio richiamato, il che va segnalato in quanto l'unità elementare di bilancio è costituita dal capitolo. Sussistono altresì clausole di neutralità, per le quali continuano a mancare le prescritte indicazioni nella relazione tecnica in ordine alla relativa sostenibilità, nonché il consueto richiamo al fondo di compensazione di cassa per neutralizzare, nell'impatto sui saldi diversi da quello di contabilità finanziaria, la minore valenza a questi fini delle decurtazioni di bilancio, secondo una metodologia ormai consolidata.

In merito, infine, alle singole norme, ci si può qui limitare a segnalare, ad esempio - oltre alle consuete carenze della relazione tecnica in ordine alla motivazione delle quantificazioni di oneri addotte, pur in un contesto di apprezzabile ricchezza di dati offerti in tale ambito anche in riferimento alle norme aggiunte durante l'iter di conversione - l'art. 3, comma 10-*decies* (disposizioni relative al *cashback*), a proposito del quale rimarrebbe da chiarire la coerenza tra i diritti in essere ed il tetto di spesa posto a compensazione. Per l'art. 4, comma 9-*novies* ed *undecies* (in materia di disposizioni riguardanti l'AIFA), non appare poi chiara la modalità seguita per confermare la neutralità della disposizione.

Sul piano delle compensazioni si segnala, infine, che l'art. 1-*bis*, commi 1-6, reca una copertura finanziaria insufficiente, come messo in luce dal predetto comunicato del 24 febbraio u.s., e l'art. 15, comma 1-*decies*, in tema di provvidenze per la *Xylella*, sembrerebbe utilizzare mezzi di parte capitale per compensare oneri di parte corrente.

Legge 11 aprile 2023, n. 38, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Il provvedimento d'urgenza, come indicato anche nel preambolo, risponde all'esigenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.

Come ha specificato il DEF 2023, al fine "di scongiurare effetti negativi per la finanza pubblica è stato disposto il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di acquisire i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di cessione dei crediti o di sconto

in fattura relativi alle spese sostenute per interventi edilizi fiscalmente agevolati previste dal decreto 'Rilancio'19. Dal 17 febbraio 2023, per le medesime fattispecie agevolate, salvo alcune eccezioni, non è più consentito al contribuente optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione d'imposta, per un contributo anticipato sotto forma di sconto operato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante" (p. 140). Il DEF 2023 riporta, in argomento, anche un *focus* sull'impatto della riclassificazione contabile, sulle soluzioni temporanee e sulle prospettive di medio periodo (pp. 59 e ss.), ribadendo che "con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 è stata abolita, a partire dal 17 febbraio 2023, la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione. Le misure introdotte nel corso del tempo per contrastare i fenomeni di frode e la progressiva saturazione della capacità di acquisto del sistema bancario hanno rallentato la cessione dei crediti, comportando, in molti casi, una carenza di liquidità per le imprese della filiera delle costruzioni, che avendo già concesso lo sconto in fattura non hanno successivamente potuto più cedere il credito al sistema finanziario. Per far ripartire il mercato dei crediti, il Governo ha elaborato una serie di misure che sono inserite nella legge di conversione n. 38 dell'11 aprile del suddetto decreto-legge" (p. 62).

È stata presentata la prescritta relazione tecnica, anche in forma aggiornata, ancorché senza indicazioni di carattere quantitativo, il che rende non ricostruibile l'effetto atteso sui saldi del provvedimento, ivi compreso, naturalmente, quello di cui alle modifiche apportate durante l'*iter* parlamentare di conversione.

Quanto ora alle singole disposizioni, in merito all'art. 01 (proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche) la relazione tecnica ricorda che "la disposizione [...] differisce dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale è possibile completare i lavori ammessi a fruire della detrazione del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, ferma restando la condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. L'intervento di fatto consente di realizzare la restante parte dei lavori previsti entro un termine maggiore di sei mesi, comunque entro la medesima annualità. Poiché si tratta di lavori già comunicati all'ENEA e che a legislazione vigente sono già scontati nelle previsioni di bilancio in termini di effetti finanziari correlati all'agevolazione in esame, la misura non amplia l'ambito dei lavori agevolati e quindi non determina variazioni degli effetti finanziari rispetto a quelli attualmente scontati sui saldi di finanza pubblica".

Al riguardo, si osserva che si ripropone il problema più volte segnalato dalla Corte circa la mancata illustrazione delle determinanti in base a cui viene costruita la legislazione vigente, il che rende non verificabile e non ricostruibile la posizione espressa dal Governo, peraltro priva di indicazioni quantitative, come già indicato.

Sarebbe stato opportuno, per esempio, che fossero state rese note valutazioni in merito alle unità abitative potenzialmente interessate dalla proroga, al fine di valutare l'impatto complessivo della misura.

Quanto poi all'art. 1 (modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in merito alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-*quinquies*, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Governo ha chiarito, nel corso dell'*iter* parlamentare, a conferma peraltro di quanto contenuto nella relazione tecnica, che l'intento è stato di evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento ad un possibile aumento del debito pubblico. Il potenziale aumento del debito pubblico sarebbe stato, in particolare, riconducibile agli effetti in termini di aumento del fabbisogno che sarebbero derivati dai flussi di cassa in uscita conseguenti all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, che, qualora non avessero avuto carattere sostitutivo rispetto ad altre spese, si sarebbero configurati, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti in favore di soggetti esterni al comparto delle pubbliche amministrazioni.

Riguardo poi all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-*sexies*, che autorizza specifici istituti finanziari cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, a sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028, sempre il Governo ha escluso effetti negativi in termini di fabbisogno, una volta accolta, nel testo del provvedimento, la condizione che sia espressamente precisato che le emissioni di buoni del tesoro pluriennali effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 siano quelle ordinariamente previste.

Invero, la disposizione va valutata sotto il profilo del potenziale incremento, a parità di condizioni, del debito pubblico a partire dal 2028, anche se va ricordato che il limite massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'annuale legge di bilancio costituisce l'esito della differenza tra le due previsioni di competenza di cui alla spesa e all'entrata, laddove, trattandosi, appunto, di previsioni di competenza, non necessariamente dette previsioni sono destinate a tradursi automaticamente in corrispondenti impegni e pagamenti per la spesa ed accertamenti e riscossioni per l'entrata. Sulla base di tali considerazioni, mentre si può riconoscere comunque che, a parità di condizioni, si può determinare una futura pressione sulle emissioni, va anche valutato il fatto che *ex ante* appare difficilmente quantificabile detto impatto, con conseguente irrigidimento, *pro quota*, della futura spesa per interessi, a partire dal 2028, tenendo conto del notevole lasso temporale intercorrente.

Il Governo al riguardo, durante la discussione parlamentare in prima lettura, ha chiarito che “le emissioni di debito avvengono in quote predeterminate su base annuale in relazione al rapporto tra deficit e PIL. Se nel 2028, a mero titolo di esempio, si dovessero destinare 5 miliardi per far fronte ai crediti incagliati, questo importo non comporterebbe un corrispondente aumento delle emissioni, ma sarebbe incluso nella quota di emissioni già definita. Se diversamente si aumentasse la quota totale delle emissioni non si rispetterebbe il rapporto tra deficit e PIL predeterminato, cosa che allo stato non è ipotizzabile”.

Con riferimento poi al divieto generalizzato di cessione dei crediti fiscali, introdotto dall’articolo 2, il Governo ha fatto presente che le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel DEF 2023 tengono conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal provvedimento, prudenzialmente non quantificati al momento della sua adozione, nonché dei nuovi criteri contabili recentemente adottati dall’ISTAT per i crediti d’imposta, a seguito dell’aggiornamento del Manuale del SEC 2010 sul *deficit* e sul debito, e dei più aggiornati dati di monitoraggio forniti dall’ENEA, sicché, in tale quadro, sempre secondo il Governo, anche le modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare al citato articolo 2, volte ad escludere dall’ambito di applicazione del predetto divieto alcune specifiche categorie di interventi, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni in termini di competenza e di cassa relative ai saldi di finanza pubblica, in quanto alle disposizioni oggetto di deroga non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari (ciò vale, in base alla relazione tecnica, anche per tutte le altre deroghe previste nel testo rispetto al divieto fissato in linea generale).

Si osserva al riguardo che, non essendo state fornite quantificazioni non appaiono del tutto chiari i contorni finanziari dell’intervento.

Con riferimento poi in particolare ai commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* dell’articolo 2, il Governo ha fatto presente che l’estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d’imposta sia della detrazione (che, a legislazione vigente, sarebbe stata utilizzabile in tempi più ristretti), non determina effetti finanziari in termini di minor gettito, né incide negativamente sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle nuove regole di contabilizzazione disposte a livello europeo, secondo cui la rilevazione contabile per le agevolazioni in parola prescinde dalle annualità in cui il beneficio può essere fruito.

Al riguardo, pur prendendosi atto del monitoraggio circa gli effetti della normativa, richiamato dalla documentazione del Governo, nonché del fatto che la relazione tecnica (in riferimento alla prima delle due norme richiamate) conferma che la mancata quantificazione dell’impatto del decreto-legge iniziale esclude una valutazione per le modifiche ivi apportate, si osserva che non è da escludere che alla norma consegua un diverso impatto sul profilo degli incassi delle entrate collegate alla disposizione, rispetto alla legislazione vigente.

Quanto infine all'art. 2-*quater*, in materia di compensazione dei crediti fiscali, il Governo ha escluso effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto la disposizione in esame conferma la corrente interpretazione dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di superare contrastanti indirizzi in sede giurisprudenziale, mentre la relazione tecnica fa presente che, dal punto di vista finanziario, la norma non determina effetti tenuto conto che l'intervento riguarda le modalità di utilizzo dell'agevolazione in compensazione senza variazioni rispetto alle previsioni che scontano in un'ottica prudenziale la piena fruizione della stessa.

Al riguardo, si osserva che, a parte la scarsa chiarezza del perimetro dell'estensione della disposizione (ossia se essa sia riferibile anche a qualsivoglia tipologia di crediti d'imposta), non risultano esplicitati né il relativo impatto sulla pagabilità o meno dei crediti riferiti ai *bonus* edilizi, con le relative conseguenze contabili, né, soprattutto, il possibile effetto della compensazione in questione in riferimento alle entrate di enti diversi dallo Stato, che potrebbero registrare una riduzione dei propri introiti.

Legge 21 aprile 2023, n. 41, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

Si tratta di un provvedimento d'urgenza, che, in base a quanto rilevato anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, originariamente composto da 58 articoli, per un totale di 242 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato della Repubblica in prima lettura, a 75 articoli, per un totale di 347 commi. Esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria prevalente nel senso di disporre misure necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Sul piano degli aspetti istituzionali riferiti all'ordinamento contabile, si segnala l'art. 4-*bis*, comma 1, in base al quale "1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato".

Sempre per il medesimo profilo merita inoltre di essere segnalato anche l'art. 5, comma 2, in base al quale "il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni [e]... rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze...", il che dovrebbe riguardare anche le competenze della Corte.

Va altresì ricordato l'art. 51-*bis*, che, al comma 1, prevede che, a decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese: a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche; b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale, mentre, per il comma 2, fissa che, per le finalità di cui all'articolo (ossia disposizioni in materia di bilancio di genere ed ambientale) si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-*septies*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rispettivamente, in materia di risultanze nell'ambito del rendiconto generale dello Stato e bilancio di genere. La relazione tecnica fa presente al riguardo che "la disposizione in esame è volta a dare attuazione alla 'Reform 1.13: Reform of the spending review framework', nell'ambito del PNRR, il cui obiettivo è quello di implementare, a decorrere dal 2024, ad ausilio del Parlamento, il disegno di legge di bilancio, con la rappresentazione sia in termini di bilancio di genere che ambientale".

Venendo ora ai profili finanziari, essendo stata presentata la relazione tecnica anche in forma aggiornata, dall'apposito allegato 3 si desume che il saldo tra entrate e spese è nullo per la contabilità finanziaria, mentre sussiste un lievissimo avanzo per le altre contabilità, come effetto di maggiori entrate nette.

Premesso poi che, come profilo positivo sul piano metodologico, va apprezzato il fatto che le coperture coesistono nel medesimo articolo con le norme onerose, il che soddisfa le esigenze di trasparenza che si pongono al riguardo, quanto alle singole disposizioni si osserva che, tenuto conto della natura di carattere il più delle volte procedurale ed estremamente settoriale delle varie disposizioni, non emergono rilevanti profili problematici.

L'art. 4, in materia di assunzioni, ripropone, con l'assenza di una copertura *ad hoc*, il tema già sviluppato nella *Relazione quadrimestrale relativa al periodo gennaio-aprile 2022*, sotto il profilo del superamento dell'obbligo di copertura per profili attinenti alle politiche del personale pubblico i cui effetti siano già scontati nei saldi vigenti. Correttamente poi la norma dispone la compensazione sui saldi diversi da quello finanziario, per riequilibrare, con tutta evidenza, il fatto che le proiezioni di cassa degli stanziamenti di competenza non erano allineati al momento della previsione, come accade sovente, il che dunque richiede una compensazione supplementare per pareggiare gli effetti sui tre saldi.

Quanto poi all'art. 5, comma 9 in particolare, in relazione alle attività di supporto tecnico ai piccoli comuni per la progettazione degli interventi, la norma dispone che, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica (a ciò destinate dall'articolo 1, comma 780 della legge di bilancio 2023), il supporto tecnico potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare. Al riguardo, una nota presentata al Senato della Repubblica dal Governo il 21 marzo 2023 in ordine al provvedimento fa presente che "l'attività prevista non determinerà alcun onere finanziario a carico dei bilanci comunali", il che appare poco sostenibile, senza altre specificazioni.

Inoltre, l'art. 8, comma 12, in materia di somme previste per la remunerazione di esperti destinati ad attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi PNRR, di cui le pubbliche amministrazioni possono avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, conserva nel conto residui 2023 dette risorse non utilizzate nel 2022, con compensazione sui saldi diversi da quello di bilancio dei relativi effetti. Come già richiamato nelle Considerazioni generali, sul piano metodologico occorre segnalare, da un lato, che la conservazione in conto residui non è coerente con la legge di contabilità, e, dall'altro lato, l'orientamento (positivo) in ordine alla preoccupazione, raccolta nel caso in esame, di compensare sugli altri saldi la conseguente maggior pressione sul fabbisogno rispetto al profilo del relativo "tendenziale", come la Corte ha da tempo segnalato quale obbligo ai fini della tenuta delle grandezze di finanza pubblica (pur trattandosi, nella fattispecie, di somme di entità esigua), nel caso si utilizzino a copertura somme iscritte in conto residui.

Quanto poi all'art. 8-bis, comma 3, che fa generico riferimento ad un fondo già in essere per l'avvio di oneri indifferibili, in realtà sembrerebbe trattarsi, più che di un nuovo onere, di un rinvio al fondo per le opere indicate dai precedenti commi, il che giustificerebbe l'assenza di una quantificazione. Per l'art. 13 poi, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'aspetto contabile la relazione tecnica fa presente che, "quanto ai

possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro si evidenzia che la fattispecie illustrata potrebbe incidere sulla redditività dei soggetti interessati; tuttavia in tali casi gli eventuali correlati effetti finanziari connessi alla detrazione dell'aumento del contributo rispetto al reddito di impresa sono più che compensati dagli effetti indotti derivanti dalle nuove assunzioni.

A prescindere, infatti, dalla quantificazione della citata perdita di gettito, tenendo conto delle aliquote IRES e IRPEF a carico delle imprese e di quelle relative ai contributi, del datore di lavoro e dei dipendenti, e delle ritenute erariali a carico dei redditi da lavoro dipendente, queste ultime determinano un effetto di gettito positivo superiore a quello da compensare per effetto della cennata deducibilità". Invero, si tratta di una posizione che può essere ritenuta ragionevole *ex ante*, sia pur con tutti i limiti delle compensazioni con effetti indiretti non automatici.

Quanto poi all'art. 15-*bis* (contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC), in merito alla possibilità che beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia, possano essere, su richiesta, trasferiti in proprietà e a titolo gratuito alle regioni e agli enti locali per progetti di riqualificazione già finanziati o candidati a finanziamento da risorse PNRR, la normativa e la relazione tecnica prevedono meccanismi di compensazione sui flussi tra Stato ed enti, ma sembrano non affrontare il profilo del depauperamento del patrimonio dello Stato, pur a fronte di un arricchimento degli enti territoriali.

In merito poi all'art. 21, commi 1 e 2, in tema di misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità, la citata nota del 21 marzo u.s. ha fatto altresì presente che lo stanziamento previsto a legislazione vigente per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 86/2018, dà luogo, periodicamente, alla creazione di "riporti di stanziamento" che hanno assunto carattere strutturale e che rendono lo stanziamento stesso comprimibile per fare fronti ai nuovi oneri generati dalla norma, senza pregiudizio alcuno per l'attività e l'operatività dell'organo. Al riguardo, si pone comunque un problema di una più attenta programmazione delle risorse.

Circa poi l'art. 38, recante disposizioni in materia di crisi di impresa, il comma 2 pone un problema circa gli effetti contabili. Infatti, in base a quanto riassume la relazione tecnica in merito al contenuto della disposizione, "la norma agevola i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, consentendo loro di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già prevista dall'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento. L'applicazione della disposizione è ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi e non all'omologazione da parte del tribunale, in quanto per due dei tre esiti della composizione negoziata richiamati dalla norma non vi è alcuna omologa alla quale collegare il suo effetto; rispetto agli accordi di ristrutturazione invece lo stretto collegamento con la composizione ne giustifica un trattamento migliore rispetto agli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa (per i quali resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese)". In merito ai relativi effetti contabili, sempre la relazione tecnica fa presente che "ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, si rammenta che il vigente d.P.R. 633/1972, all'articolo 26, comma 2, prevede che, se dopo l'emissione della fattura e la sua registrazione, l'operazione viene meno (in tutto o in parte) o se ne riduce l'ammontare imponibile a causa di modifiche contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente), il cedente/prestatore può recuperare la maggiore imposta versata emettendo una nota di credito nei confronti del cessionario/committente, il quale, a sua volta, deve rettificare la detrazione in misura corrispondente alla variazione in diminuzione".

Si osserva al riguardo che detta posizione del Governo sembrerebbe plausibile nella misura in cui il debitore non versi in una situazione precaria.

Quanto infine all'art. 50 (in materia di disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR), commi da 1 a 9, nella relazione tecnica, "con specifico riguardo agli effetti finanziari discendenti dalla sopra menzionata soppressione [dell'Agenzia per la coesione territoriale], si evidenzia, in primo luogo, che si determinano immediate economie in ragione sia della riduzione dei costi relativi al vertice della struttura, sia dei costi riconducibili alle funzioni di controllo (Direttore Generale, Collegio dei revisori dei conti, Organismo indipendente di valutazione). Il risparmio per queste voci di costo può essere stimato in euro 350.000 (dato previsionale 2023, invariato rispetto alle precedenti annualità). Alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali oggetto di trasferimento si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con tale provvedimento verrà individuata la data dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché le unità di personale e si provvede alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri."

Al riguardo, si osserva che non sembra essere stata presa in considerazione (ovvero non essere stata esplicitamente esclusa) l'ipotesi che i passaggi tra

amministrazioni possano far lievitare le retribuzioni, non del tutto livellate al momento.

Legge 21 aprile 2023, n. 46, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

Il provvedimento d'urgenza, anche tenuto conto dell'approvazione da parte della Camera dei deputati, competente in prima lettura, degli articoli 1-*bis* e 2-*bis*, reca disposizioni giudicabili come omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale, sembrando, dunque, il provvedimento riconducibile alla finalità unitaria di fronteggiare sul piano interno le conseguenze della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure di accoglienza e di potenziamento delle capacità amministrative, come ha indicato lo stesso Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica.

È stata presentata in merito la relazione tecnica anche nella versione aggiornata, la quale ultima non riporta però l'apposito allegato riepilogativo degli effetti, presumibilmente alla luce dell'assenza di effetti finanziari in riferimento alle modifiche approvate nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione.

In base all'allegato riferito al testo originario del decreto-legge, l'impatto finanziario comunque è concentrato sul primo anno (2023), con una corrispondenza tra maggiori entrate (di cui all'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per sanzioni Antitrust non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'erario, di cui all'art. 5, comma 2, lettera b)) e maggiori spese, il che comporta un saldo nullo. Gli effetti sui tre saldi sono allineati, il che appare ragionevole tenuto conto della natura degli oneri previsti.

Per i profili d'interesse, vengono sostanzialmente in rilievo gli artt. 1 e 5, quest'ultimo di copertura finanziaria.

Per quanto concerne l'art. 1 (proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina), nel corso dell'*iter* parlamentare il Governo ha fatto presente che il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui al comma 1, lettera b), risulta coerente rispetto ai dati aggiornati sulle stime di ingresso trasmessi dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; che il costo giornaliero *pro capite* per i minorenni beneficiari del medesimo contributo è stato aggiornato rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tenendo conto delle effettive esigenze, ed infine che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c).

Qualche problema si pone invece per la successiva disposizione di cui al comma 6, che sostanzialmente pone un onere residuo sulle risorse relative al Fondo sanitario nazionale. Al riguardo, il Governo ha fatto presente che il risparmio di

spesa di circa 48 milioni di euro ad oggi registrato in relazione alle misure di assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini è stato stimato sulla base dell'ipotesi che i cittadini ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno senza ritirarlo non siano effettivamente presenti sul territorio nazionale e che, pertanto, in considerazione di tale risparmio, alla proroga al 31 dicembre 2023 delle predette misure di assistenza sanitaria si potrà provvedere nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023. Più chiara risulta invece, sul medesimo argomento, la relazione tecnica, a giudizio della quale il risparmio di spesa di circa 48 milioni di euro ad oggi registrato in relazione alle misure di assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini, di cui al comma 6 dell'articolo 1, è stato stimato sulla base dell'ipotesi che i cittadini ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno senza ritirarlo non siano effettivamente presenti sul territorio nazionale e, pertanto, in considerazione di tale risparmio, alla proroga al 31 dicembre 2023 delle predette misure di assistenza sanitaria si potrà provvedere nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023. Si tratta di un fabbisogno aggiuntivo per la quota di 191 milioni di euro circa, per la quale dunque si fa riferimento a valere su detto fondo sanitario nazionale, sempre in base alla relazione tecnica.

In merito, si può osservare come sembri comunque trattarsi di una forma di copertura su risorse in essere che non può essere giudicata coerente sul piano ordinamentale, anche perché le risorse in questione sono preordinate in vista di finalità precise e di natura prevalentemente inderogabile.

Quanto poi all'art. 5, di copertura finanziaria, agli oneri si provvede, quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri indicati nell'allegato 1 al decreto, e, quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario.

Il successivo comma 3, come aggiornato all'esito dell'esame in prima lettura, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto) competenti per materia e per i profili finanziari, possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'Allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Le variazioni compensative possono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. La suddetta flessibilità è preclusa nel caso di utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

Riguardo alla prima forma di copertura (riduzione di risorse di bilancio), circa il profilo della sostenibilità di tali riduzione alla luce delle varie finalità cui dovrebbe essere preordinata la spesa, il Governo, nella medesima circostanza prima riportata, ha assicurato che le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni delle spese correnti previste dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*), senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, salva in ogni caso la possibilità di operare variazioni compensative ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e che, altresì, le risorse allocate nei programmi di spesa oggetto delle predette riduzioni, indicati nell'allegato 1 al decreto, sono comunque disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti medesimi.

Al riguardo, come già evidenziato in occasione di analoghe circostanze nonché nelle Considerazioni generali in premessa, si tratta di forme di compensazioni sul bilancio non coerenti e non previste dall'ordinamento contabile, oltretutto tali da presentare rilevanti problemi di trasparenza, dal momento che non risultano le autorizzazioni di legge incise, limitandosi - il richiamato allegato al decreto - ad indicare il dettaglio per ministeri in riferimento alle missioni ed ai programmi interessati.

Oltretutto, nel passato si è registrato un carattere accentuatamente provvisorio di simili compensazioni anche in corso d'esercizio, il che significa che gli eventuali, futuri rimpinguamenti delle risorse prima ridotte sposteranno la copertura effettiva del decreto in esame verso modalità al momento non conosciute, ciò che va sottolineato come ulteriore elemento di scarsa trasparenza.

Da tale forma di compensazione traspare ancora una volta come le previsioni di spesa di bilancio non siano sempre correlate ai fabbisogni derivanti dai titoli giuridici sottostanti, avendo, il Governo, assicurato che le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni delle spese correnti previste dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*), senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa. Detta correlazione (tra previsioni e titoli sottostanti) rimane peraltro non ricostruibile, attesi i noti problemi legati all'insufficienza della relazione tecnica riferita alla Sezione II della legge di bilancio e, conseguentemente, alla mancata illustrazione delle singole determinanti quantitative del singolo capitolo.

Né le segnalate opacità possono ritenersi sanate in virtù della descritta procedura di cui al comma 3 in riferimento alla flessibilità di bilancio prevista, per la quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto) competenti per materia e per i profili finanziari, possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di

previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'Allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui aldi di finanza pubblica.

Infatti, come già accennato nelle Considerazioni generali, anche sul piano formale ciò significa che, atteso anche il valore non vincolante del parere della Commissione bilancio dei due rami del Parlamento, è possibile modificare, in tal modo, in via amministrativa stanziamenti oggetto del suggello formale di cui alla legge di bilancio, in quanto riferiti ai programmi. Ne deriva dunque, sul piano della gerarchia delle fonti, sebbene non manchino precedenti, un rilevante elemento di perplessità, per il fatto che, formalmente, le modifiche agli stanziamenti di cui alle leggi di bilancio finiscono di fatto con l'essere delegificate, sia pure successivamente (ma non necessariamente in conformità) all'eventuale parere espresso dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento.

Tra l'altro, non è dato conoscere le modalità con cui si assolverà al vincolo dell'invarianza per i tre saldi in assenza di informazioni al riguardo, tenuto conto che presumibilmente i decreti di variazione saranno espressi nella sola contabilità finanziaria. L'auspicio è peraltro che, in sede di rendicontazione, tali variazioni siano rese esplicite, sì da permettere un'agevole ricostruzione delle modifiche intervenute rispetto alle previsioni iniziali, almeno in riferimento alla contabilità finanziaria.

Quanto poi alla seconda modalità di copertura (corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario), trattasi, come è noto, di entrate riassegnabili cd. "stabilizzate" per cui è consentita l'iscrizione in bilancio di una previsione di spesa corrispondente (cap. 1650 MISE) ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 23-bis della legge di contabilità, laddove è previsto che lo stanziamento debba essere calibrato sulle entrate registrate nell'ultimo triennio. Il Governo ha fatto presente, anche in questo caso, che l'utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che alla data del 22 febbraio 2023, sulla base dei dati di incasso, ammontano a 201.966.040 euro, non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche iniziative a favore dei consumatori già programmate a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, il problema che proprio la differenza tra la previsione di bilancio e l'ammontare comunicato dal Governo finisce con il porre consiste, nell'immediato, nell'assenza di elementi informativi in ordine alla cospicua entità delle risorse già accertate in entrata, a fronte del dato previsionale annuo assai più limitato indicato in bilancio per il 2023. Sul piano metodologico, poi, trova ulteriore conferma la scarsa trasparenza, anche per questo verso, delle determinanti di cui alle previsioni di bilancio.

3. ALTRI PROVVEDIMENTI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Non presenta profili critici, per gli aspetti di competenza, la legge 27 gennaio 2023, n. 7, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, mentre, per la legge del 27 gennaio 2023, n. 8, conversione in legge, del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina, va ricordato che, secondo le dichiarazioni rese dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare in seconda lettura presso la Camera dei deputati, le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei vincoli finanziari esistenti e dell'adeguamento dello «strumento militare» alle necessità strategiche derivanti dall'analisi degli scenari geopolitici, il che, pertanto, induce a ritenere che non possa sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il materiale militare ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle predette cessioni: al riguardo, si osserva che non risultano ben chiari i criteri che presiedono a detta programmazione, così come gli effetti delle operazioni in questione sul conto del patrimonio.

Quanto poi alla legge 27 gennaio 2023, n. 9, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, non si ravvisano problemi, per gli aspetti di competenza.

Non presenta poi profili critici neanche la legge 1° febbraio 2023, n. 10, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, il cui testo è comunque dotato di clausola di neutralità, ancorché non in linea con la legge di contabilità per i motivi più volte illustrati. Lo stesso si può rilevare per le leggi 9 febbraio 2023, n. 12, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; 24 febbraio 2023, n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, il cui testo è comunque provvisto di clausola di neutralità, ancorché non conforme, anche in questo caso, alle previsioni della legge di contabilità, così come per la legge n. 3 marzo 2023, n. 17, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, anche alla luce delle delucidazioni del Governo rese durante l'*iter* parlamentare di conversione (valgono anche per questo caso comunque le

medesime osservazioni in precedenza svolte in riferimento alla clausola di neutralità).

Neanche la legge 10 marzo 2023, n. 21, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, presenta rilevanti profili finanziari problematici, se non per il fatto che sussistono norme i cui oneri si compensano su risorse a legislazione vigente ovvero per le quali mancano le quantificazioni dei relativi costi: è il caso, per la prima fattispecie, della norma di cui all'art. 3, comma 2-bis, capoverso comma 3, in riferimento alle assunzioni da parte di alcuni parchi con coperture sulle risorse di tali enti, nonché, per la seconda ipotesi, della norma di cui all'art. 3-terdecies, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, a proposito dei quali la relazione tecnica non quantifica i costi.

Non si pongono problemi per la legge del 2 marzo 2023, n. 22, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Qualche profilo di criticità può essere rilevato poi per la legge 10 marzo 2023, n. 23 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico). Merita di essere ricordato al riguardo che il DEF 2023 ha fatto presente che “nell'eventualità di un nuovo rincaro dei carburanti, il decreto ‘Trasparenza’ ha, in ogni caso, semplificato il meccanismo¹⁶ secondo cui il MEF e il MASE¹⁷ possono provvedere con decreto interministeriale a ridurre le accise sui carburanti per compensare il maggior gettito IVA derivante dall'aumento inatteso del prezzo internazionale del petrolio”. Inoltre, sempre il DEF 2023 ha sottolineato che “in aggiunta alle misure introdotte dalla legge di bilancio per il 2023, si considerano anche gli interventi del decreto ‘Trasparenza’²⁰ del 14 gennaio, che ha prorogato a tutto il 2023 il bonus per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico e la non imponibilità dei bonus carburante riconosciuti ai lavoratori dipendenti (per circa 0,1 miliardi)”.

Si tratta di un provvedimento che presenta peraltro vari tipi di coperture, che vanno dall'utilizzo del fondo speciale alla riduzione di fondi in essere e all'assorbimento di risorse in conto in entrata: al riguardo, si osserva, in primo luogo, che per l'art. 1, comma 1, in materia di esenzioni dal computo del reddito in riferimento ai buoni benzina, non risulta chiarito il motivo per cui la norma non ha effetti sul gettito contributivo; in secondo luogo, che la conferma della possibilità, con l'art. 2, di indicare il livello delle accise con decreto ministeriale non può non porre il problema della delegificazione di una quota di prelievo fiscale, e, in terzo luogo, che si può determinare una dequalificazione della spesa ad opera dell'art. 4, che fissa oneri correnti compensati con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.

Quanto poi alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, si tratta di un complesso provvedimento articolato in più deleghe in vista dell'obiettivo di cui al titolo della legge, i cui aspetti finanziari risultano costruiti facendo coesistere diverse tecniche. Da un lato, come già notato nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, viene prefigurata una cornice finanziaria non individuata in termini numerici, ma commisurata a risorse già stanziare e che risultano destinate ad una serie di benefici che saranno modificati o riordinati per effetto dell'esercizio delle deleghe in questione, mentre, dall'altro lato, viene previsto il reperimento di ulteriori risorse, in caso di necessità, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

In linea generale non si prospettano particolari profili problematici, per gli aspetti qui considerati, peraltro in un contesto di indeterminatezza dei principi e criteri direttivi di cui alla delega, come già messo in luce nelle Considerazioni generali.

Infine, per la legge 30 marzo 2023, n. 37, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, non si pongono problemi, per i profili di competenza, anche attesa la sussistenza di una clausola di salvaguardia.

4. I DECRETI LEGISLATIVI

Viene in rilievo anzitutto il decreto legislativo del 25 novembre 2022, n. 203, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in ordine al quale non si rilevano profili di criticità, per gli aspetti qui considerati.

Quanto poi al decreto legislativo del 25 novembre 2022, n. 206, recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *d*) ed *e*), della legge 28 aprile 2022, n. 46, il Governo ha fatto presente, durante l'*iter* parlamentare, che la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso 1-*bis*, è già prevista dall'articolo 46, comma 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, quali risultanti dalla medesima disposizione normativa da ultimo citata. Inoltre, l'istituzione delle aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso 1-*bis*, nel cui ambito si prevede la citata perequazione, non comporta un incremento complessivo delle risorse necessarie alla corresponsione dei trattamenti economici in favore del personale militare interessato e, dunque, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3.

Tenuto conto altresì della clausola d'invarianza nel testo, non emergono profili particolarmente critici, anche se va rilevata la scarsa esaustività della documentazione a dimostrazione della sostenibilità di detta clausola.

Circa poi il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, nel testo definitivo è stata accolta la condizione apposta nel parere da parte della Commissione bilancio della Camera concernente l'esercizio di riferimento per gli oneri di cui all'art. 19. In generale, però, essendo prevista una clausola di neutralità, non risultano fornite convincenti dimostrazioni a sostegno dell'asserita neutralità della normativa: ciò anche alla luce del fatto che, sulla base delle dichiarazioni rese

dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame parlamentare, la valutazione d'invarianza dovrebbe fondarsi su una stima di massima di comparazione tra gli impegni e le attività da svolgere, a parità di risorse erogate alle strutture che effettuano i controlli nel regime attuale, ivi comprese quelle del Servizio sanitario nazionale, e che saranno chiamate a svolgere tali controlli anche nel nuovo assetto.

Comunque, in linea generale, si osserva che non sembrano emergere profili di particolare criticità.

Quanto poi al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, si osserva che il provvedimento si compone di 57 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Le norme appaiono avere carattere prevalentemente procedimentale, per cui, nonostante la complessità delle procedure, non sembrano emergere profili critici circa il fatto che l'articolo 57 rechi una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: ciò non esclude però che sarebbe stata utile una dimostrazione della sostenibilità di tale clausola, come peraltro prevede la legge di contabilità .

Circa poi il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recate attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, il Governo ha fatto presente, nel corso della discussione parlamentare, che "le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno natura ordinamentale e definitoria e non ampliano il perimetro dei soggetti pubblici tenuti ad applicare la disciplina oggetto della direttiva essendo i medesimi soggetti, ai sensi della legge n. 179 del 2017 in materia di *whistleblowing*, già tenuti alla protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali". Inoltre, sempre il Governo ha specificato che "gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 4 e 5, rispettivamente in materia di attivazione e di gestione dei canali di segnalazione, potranno essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli enti destinatari delle predette disposizioni sono già tenuti, ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 5, del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) e dell'articolo 1, comma 5, lett. *b*), della legge n. 179 del 2017, a dotarsi di appositi strumenti informatici e ad avvalersi di personale appositamente qualificato. Come risulta dalla relazione tecnica, si potrà ricorrere alle ipotesi di

esternalizzazione della gestione delle segnalazioni, previste dal comma 2 dell'articolo 4, solamente in via residuale e successivamente alla positiva verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie. Il costo pro-capite utilizzato per la stima dell'impatto finanziario relativo all'assunzione delle unità di personale disposta dall'articolo 11, fa riferimento al trattamento economico fondamentale e al trattamento economico accessorio, comprensivo del premio di risultato, del premio di presenza parte variabile, del premio incremento efficienza aziendale e del lavoro straordinario".

Il Governo ha precisato inoltre che, "ai fini della stima dell'impatto finanziario delle predette assunzioni si è tenuto conto del fatto che i trattamenti economici evolvono nel tempo in relazione alle progressioni di carriera, nonché in virtù della rivalutazione dei tabellari del personale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo dell'Istat (IPCA), al netto del prezzo dei prodotti energetici importati. La quantificazione delle spese per l'assunzione di personale per l'anno 2023 è stata effettuata tenendo conto sia del periodo di servizio del personale medesimo in tale annualità, sia degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia della inattesa dinamica inflazionistica nelle annualità 2022 e 2023. I dati e i parametri assunti nella stima dei fabbisogni di spesa complessiva per la realizzazione della piattaforma informatica di ricezione e gestione delle segnalazioni, sono legati all'evoluzione della medesima piattaforma in termini di potenziamento dell'infrastruttura *hardware* e *software*, al fine di consentire la gestione di un consistente numero di segnalazioni".

Alla luce di tali chiarimenti, non sembrano profilarsi particolari profili critici, tenendo conto che gli oneri citati di cui all'art. 11 vengono compensati a valere sulle risorse in essere per l'adempimento di atti comunitari.

Quanto poi al decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, si osserva che, per quanto riguarda gli articoli da 1 a 3, che recano modifiche ad alcune disposizioni del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), in merito ai profili di quantificazione le disposizioni in esame, che intervengono sul Codice del consumo ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, riguardano l'ampliamento di taluni diritti spettanti ai consumatori e la modifica dell'apparato sanzionatorio per le imprese che non rispettino le norme relative all'utilizzo di clausole vessatorie, di condotte commerciali corrette e di informazioni ai consumatori. Al riguardo, vengono forniti chiarimenti riportati nella relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio dello Stato, nonché circa il possibile incremento delle entrate che affluirebbero al bilancio dello Stato con l'ampliamento e il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, cui fa riferimento la stessa relazione tecnica.

Inoltre, il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 3. In tal senso, la relazione tecnica evidenzia come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dal provvedimento come rientranti nelle proprie funzioni istituzionali e i cui oneri sono coperti dagli ordinari stanziamenti del proprio bilancio. Si ricorda comunque che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (elenco ISTAT).

Non emergono comunque profili particolarmente critici in merito al provvedimento, anche per il carattere delle disposizioni, che concernono, in larga parte, rapporti in capo a soggetti privati.

In merito poi al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012, risultano accolti i rilievi formulati in sede parlamentare, per cui non sembrano porsi particolari profili critici. Il Governo peraltro, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fatto presente che "l'Osservatorio costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, potrà provvedere alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 12-*quinquies* del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle nuove funzioni ad essa attribuite dall'articolo 2, comma 1, lettere d) dello schema di decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, giacché le attività previste dalla lettera d) rientrano tra quelle istituzionalmente già svolte dalla medesima Direzione a legislazione vigente".

Inoltre, sempre il Governo ha fatto presente che "le attività di consulenza e di supporto svolte dal Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai relativi componenti non spetterà alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o indennità. L'accesso da parte della autorità di altri Stati membri dell'Unione europea alle informazioni del sistema nazionale di classificazione del rischio disciplinato dall'articolo 2, comma 1, lettera o), dello schema in esame avrà luogo mediante il sistema di interconnessione dei registri

nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che non richiede aggiornamenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Neanche per il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, sembrano emergere proflui critici rilevanti, alla luce sia della clausola di neutralità esistente nel testo sia delle dichiarazioni del rappresentante del Governo nel corso dell'esame parlamentare, secondo cui *in primis* “gli organismi pubblici nazionali legittimati ad agire per lo svolgimento di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 140-*quate* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, saranno in grado di sostenere i costi e le spese della procedura derivanti dalla predetta legittimazione ad agire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che gli adempimenti collegati alle attività che ne conseguono rientrano tra i compiti e le funzioni istituzionalmente assegnati agli organismi medesimi”. Inoltre, sempre il Governo ha fatto presente che “gli organismi pubblici indipendenti nazionali che possono proporre azioni rappresentative transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 140-*quinquies* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, tra i soggetti già abilitati a esperire azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che, pertanto, gli stessi, per tali attività si avvarranno delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Infine, “le eventuali perdite di gettito in termini di contributo unificato derivanti dalla percentuale di quei processi che potrebbero assumere carattere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 140-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, rispetto a quelli che sarebbero esperiti a legislazione vigente, saranno compensate dal gettito del contributo unificato relativo alla quota dei processi aggiuntivi derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame”.

In merito poi al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 29, recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), non si ravvisano parimenti aspetti critici: infatti, a parte la sussistenza di una clausola di neutralità, quanto ai profili di quantificazione le norme presentano carattere ordinamentale, essendo dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario. Con riferimento poi alle amministrazioni interessate dall'attività di vigilanza e controllo, l'articolo 2 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le predette amministrazioni devono

provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne più in particolare la Consob, la relazione tecnica afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame con le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, la Consob è soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (articolo 40 della legge n. 724 del 1994). Rimane comunque l'assenza di dimostrazione circa la sostenibilità della clausola di salvaguardia.

Quanto poi al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30, recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e modificativo del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937, non si presentano profili critici, considerate la natura ordinamentale delle previsioni (le quali, peraltro, incidono sulla disciplina del testo unico della finanza, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica), le indicazioni fornite dalla relazione tecnica nonché la presenza di una clausola di invarianza. Va anche considerato il fatto che i nuovi adempimenti sono posti a carico della CONSOB e della Banca d'Italia, che sono soggetti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

A proposito poi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 31, recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19, parimenti non si rilevano particolari criticità. In merito ai profili di quantificazione, infatti, occorre tener presente il carattere ordinamentale delle norme, che sono dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario.

Con riferimento poi alle amministrazioni interessate dall'attività di vigilanza e controllo, l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le predette amministrazioni devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre, per quanto concerne più in particolare la CONSOB, la relazione tecnica afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, evidenzia la relazione tecnica che la CONSOB è soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati,

commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità, di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994.

Quanto al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. **32**, in materia di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, del pari non emergono profili particolari di criticità. Infatti, con riferimento all'articolo 1, recante oggetto ed ambito di applicazione, non vi sono particolari osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerando il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione. Ad ogni modo, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi «informativi» intercorrenti tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli altri stati membri dell'Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), ciò nondimeno sarebbe stato indispensabile la messa a disposizione di elementi informativi in merito alle ricadute che tali flussi informativi determinano in termini di atti e procedure riguardanti l'Agenzia delle entrate, onde permettere una valutazione della piena sostenibilità della norma nel suo riferimento alle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente per tale organismo.

Con riferimento poi agli articoli da 3 a 9, con particolare riguardo ai profili di quantificazione, pur convenendosi con la relazione tecnica in merito al tenore essenzialmente procedurale ed ordinamentale delle disposizioni in esame, per cui, in linea di massima, non vi sono osservazioni da formulare, ciò nondimeno si osserva che si sarebbe resa necessaria, anche in questo caso, l'acquisizione di elementi di chiarificazione circa gli effetti che tali atti e procedure produrranno su tempi e *iter* previsti per l'Agenzia delle entrate ai sensi della normativa vigente. Infatti, in particolare, dal momento che le disposizioni in esame prefigurano un periodico flusso informativo tra i soggetti aventi la qualifica di «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazioni» – secondo i canoni previsti ai sensi dell'articolo 2, lettera d) e nei termini previsti dalle disposizione indicate ai Capi III e IV – e l'Agenzia delle entrate, sarebbe stato utile avere tutti gli elementi informativi e i dati idonei a comprovare la possibilità di dare piena attuazione alle attività connesse all'elaborazione dei dati veicolati nei flussi informativi in questione, in condizioni di piena neutralità finanziaria per tale organo, ovvero, fornendo dimostrazione circa la concreta possibilità che l'Agenzia possa dare attuazione agli adempimenti connessi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riferimento poi ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante obblighi di comunicazione ed esoneri, pur considerandosi le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, si osserva che anche la sola gestione dei flussi informativi provenienti da parte dei «gestori di piattaforma con obblighi comunicativi» da parte dell'Agenzia delle

entrate prefigura l'impiego di risorse umane e strumentali che siano a ciò dedicate, di cui non viene fatto cenno dalla relazione tecnica.

Quanto inoltre all'articolo 12, recante sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 5, si segnala che sarebbe stata utile una conferma del fatto che gli atti e dispositivi di cui è prevista l'adozione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, possano trovare attuazione nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste per l'Agenzia dalla legislazione vigente.

In merito poi all'articolo 13, in materia di procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione, nel presupposto che l'adozione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'individuazione delle modalità di comunicazione delle informazioni possa aver luogo senza la costituzione di appositi comitati ed organismi da parte dell'Agenzia e comunque a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare, mentre, circa l'articolo 14, concernente la registrazione unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione, occorre far presente che sarebbe stato utile confermare che gli atti e le attività ivi previste dalle norme in capo all'Agenzia delle entrate possano trovare attuazione nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Sull'articolo 15, poi, in materia di scambio di informazioni, pur considerandosi che la relazione tecnica assicura che l'Agenzia delle Entrate eserciterà le attività previste avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in essere a legislazione vigente nel proprio bilancio, appare utile ribadire che la clausola di neutralità riportata dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri quando non supportata dall'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, illustrazione che non è stata posta a disposizione dal Governo. Lo stesso si può rilevare per l'art. 16, recante modifiche alle disposizioni vigenti, pur considerandosi le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in riferimento agli adempimenti ed alle attività nonché alle comunicazioni con organi collaterali, che vengono posti a carico dell'Agenzia delle entrate e che potranno essere svolti esclusivamente a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Il decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, di cui al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, si pone poi come una complessa normativa di cui appare oggettivamente complicato definire le ricadute sulla finanza pubblica, in quanto le variabili in gioco sono estremamente varie. Per intanto, va ricordato che il testo è assistito da clausola di salvaguardia e che il rappresentante

del Governo, nel corso dell'esame parlamentare, ha fatto presente che "l'attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, contenute nella Parte II del Libro I del schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, agli articoli da 19 a 23 e 30, nonché delle norme di cui all'articolo 43, concernente l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, e all'articolo 88, riguardante la disponibilità digitale dei documenti di gara, non determina la necessità di spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Al fine di verificare la compensatività rispetto al gettito attuale delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella di cui all'Allegato I.4 richiamata dall'articolo 18, comma 10, che modifica i valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto, sono state raffrontate le entrate a legislazione vigente con quelle derivanti dall'applicazione della predetta nuova tabella. In particolare, per quanto riguarda il gettito a legislazione vigente, è stato assunto come valore di stima il gettito relativo al bollo versato nell'anno 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 - Atti privati - imposta di bollo; 1562 - Atti pubblici - imposta di bollo), utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24) [...] si tratta di una stima che, da un lato, è in eccesso, in quanto comprende anche l'imposta versata su atti che non sono attinenti agli appalti e, dall'altro, è in difetto non potendosi con essa tener conto del gettito ottenuto attraverso l'apposizione delle cosiddette «marche da bollo» che, sebbene largamente in uso presso le amministrazioni, non consentono di tracciare il loro utilizzo".

Inoltre, sempre il Governo ha fatto presente che, "per quanto riguarda invece la stima del gettito derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui all'Allegato I.4, si è tenuto conto del numero medio dei contratti di appalto stipulati nel periodo 2020 e 2021 e del loro raggruppamento per classi di valore. Poiché il gettito a legislazione vigente è risultato pari a euro 18.563.197, mentre quello a legislazione variata è risultato pari a euro 18.623.065, si è ritenuto che la modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto di cui al menzionato Allegato I.4 non sia suscettibile di determinare minori entrate. Il rafforzamento delle clausole sociali e la valorizzazione dei criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto di cui all'articolo 57, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché gli stessi sono suscettibili di incidere unicamente sulla formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico". Infine, in base alle dichiarazioni del Governo, "sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata è emerso che dalle disposizioni di cui all'articolo 57, concernente le clausole sociali del bando di gara e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché gli stessi sono suscettibili di incidere unicamente sulla formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico".

Non sembrano profilarsi pertanto aspetti particolarmente critici, per le questioni qui esaminate, almeno in base a quelli che possono essere stimati come effetti ragionevolmente stimabili *ex ante*. Naturalmente, come accade per le normative di sistema, è solo nel corso del tempo che possono eventualmente emergere tali effetti, il che avrebbe consigliato un obbligo periodico a riferire in Parlamento da parte del Governo proprio su tali profili, in base al monitoraggio ad opera del Ministero dell'economia previsto dalla legge di contabilità all'art. 17, comma 12, e tenuto conto del particolare rilievo del provvedimento in questione.

In merito, infine, al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 (recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune), risultano presenti una relazione tecnica e, nel testo, una clausola d'invarianza: in effetti, le disposizioni sembrano rivestire una portata ordinamentale, per cui, per i profili qui esaminati, non emergono particolari aspetti critici.

APPENDICE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Numerose, nel periodo considerato, sono le pronunce della Corte costituzionale che meritano segnalazione, in tema di *copertura finanziaria* (sentt. n. 48, n. 53, n. 57, n. 64/2023), di *coordinamento finanziario* (sentt. n. 20 e n. 76/2023), di *armonizzazione dei bilanci pubblici* (sent. n. 51/2023), di *regime di finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali* (sent. n. 71/2023) e anche di *tutela dei diritti fondamentali (art. 32 Cost.) con riflessi finanziari* (sent. n. 35/2023). A tale ultimo riguardo, la sentenza n. 35 si connota come suscettibile di determinare maggiori oneri e dunque sottoposta al regime di cui all'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009.

a. Copertura finanziaria delle leggi onerose

Con la **sentenza n. 48/2023**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 2 a 5, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

In proposito, la Corte ha, preliminarmente, ricordato che «le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali» (sentenza n. 244 del 2020), sottolineando che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (sentenza n. 307 del 2013), e che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (*ex multis*, sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 183 del 2016,).

Ha anche altresì precisato che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenze n. 200 del 2022, n. 26 del 2013 e, nello stesso senso, n. 124 del 2022). Nondimeno, si è anche riconosciuto che sussistono plurime disposizioni «puntualmente attuative del precetto costituzionale» (sentenza n. 235 del 2020) fra le quali devono essere annoverati non solo l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, ma anche l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, richiamato invece dalla difesa regionale (ancora, sentenza n. 235 del 2020). Quest'ultimo dispone che «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio».

Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto non fondate, con riferimento al citato parametro costituzionale (art. 81, terzo comma, Cost.), le questioni di legittimità dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, relativa alla mancata copertura finanziaria delle spese relative alle lettere c) e d) del precedente art. 6, comma 1.

Nel merito - con riferimento alle azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione delle comunità di energia rinnovabile (CER) e il sostegno finanziario alla fase di attivazione o costituzione delle stesse, previste dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d) - gli impugnati commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022 hanno previsto un primo stanziamento pari a euro 40.000 per l'anno 2022, mentre il comma 4 rinvia la quantificazione e la copertura degli oneri per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

Ebbene, attesa la natura degli interventi in esame, finalizzati a promuovere la diffusione e costituzione delle CER, la scelta della Regione è stata quella di impegnare sin da subito 40.000 euro per favorire la prima istituzione delle CER, e di riservare alla successiva valutazione compiuta in sede di legge annuale di bilancio, come previsto dall'art. 11, comma 4, ogni decisione relativa alla prosecuzione di tali attività, anche alla luce dei risultati conseguiti dai primi interventi e dell'evoluzione della diffusione delle CER, con ciò non violando il principio di copertura finanziaria; ciò in quanto le spese funzionali all'eventuale prosecuzione oltre il 2022 delle attività indicate nelle lettere c) e d) dell'art. 6, comma 1, non sono state ritenute di carattere obbligatorio. Conseguentemente, la scelta del legislatore regionale di rinviare la quantificazione e la copertura di quelle spese alle future leggi di bilancio non viola l'art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, invocato dal ricorrente quale parametro interposto, né – più in generale – i principi desumibili dall'art. 81, terzo comma, Cost., risultando conforme a quanto consentito allo stesso legislatore regionale dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Non fondata è stata ritenuta anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, della legge medesima.

La disposizione impugnata stabilisce che per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) – ossia i contributi per la realizzazione degli impianti – si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributi per impianti a comunità energetiche e gruppi di autoconsumo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 17, Programma 01, Titolo 2, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011.

A tale riguardo, la Corte ha, da un lato, ritenuto che la disposizione non fosse immediatamente foriera di nuovi oneri a carico della Regione, e dall'altro che non istituisse per il futuro spese di carattere obbligatorio, fermo restando comunque che qualunque sua attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura.

Con la **sentenza n. 53/2023**, la Corte, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, istitutivo per l'anno 2022 di uno specifico corso di formazione per il personale, finalizzato al riconoscimento di una particolare qualifica professionale.

Secondo la Corte, la specificità della previsione – quanto all'effettiva istituzione del corso di formazione, al suo oggetto, ai destinatari e al periodo in cui esso si deve svolgere – ne evidenzia la natura immediatamente precettiva e vincolante per l'amministrazione regionale, senza che, però, la previsione risulti accompagnata da alcuna quantificazione delle nuove spese da essa derivanti né dall'indicazione del relativo stanziamento.

Neppure è stata condivisa la prospettazione difensiva della Regione secondo la quale le risorse per i nuovi oneri derivanti dalla disposizione impugnata sarebbero ricomprese nel capitolo di bilancio destinato alle spese per il personale, in quanto non solo tale affermazione contraddice quanto sostenuto dalla stessa difesa regionale circa l'assenza di nuovi oneri connessi all'organizzazione del corso di formazione, ma anche perché essa non è accompagnata da alcuna indicazione quantitativa, tale da rendere credibile l'indicazione delle necessarie risorse.

Con la **sentenza n. 57/2023**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto secondo il ricorrente tale norma avrebbe comportato

«oneri a carico del bilancio regionale a decorrere dall'anno 2022», come attesterebbe l'art. 2, comma 4, della medesima legge reg. Sardegna n. 6 del 2022. La citata previsione stabilisce, in particolare, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, «la Giunta regionale, con propria deliberazione [...] determina le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato».

Anche in questo caso, la Corte ha premesso che la propria costante giurisprudenza (sent. n. 48/2023) «le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura» (sentenza n. 244 del 2020), obbligo che grava anche sul legislatore regionale, il quale «non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (sentenza n. 307 del 2013).

Il principio costituzionale appena evocato «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenze n. 200 del 2022, n. 124 del 2022 e n. 26 del 2013). Nondimeno, questa Corte ha anche riconosciuto che sussistono plurime disposizioni «puntualmente attuative del precetto costituzionale» (sentenze n. 48 del 2023 e n. 235 del 2020), fra le quali si annoverano sia l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, sia l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, entrambi richiamati nel presente giudizio.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto non sussistente il *vulnus* lamentato sul presupposto carattere non obbligatorio delle spese concernenti gli eventuali contributi previsti dalla norma regionale impugnata, essendo l'onere subordinato a una successiva valutazione da compiersi con le leggi annuali di bilancio per l'attuazione di tali previsioni; sicché, l'impugnata disposizione non attiene alla loro quantificazione, ma si riferisce solo alla individuazione di criteri distributivi, che hanno una valenza meramente astratta e non sono indicativi di un impegno immediato, da ritenere, dunque, non «immediatamente foriera di nuovi oneri a carico della Regione» non essendo istitutiva «per il futuro di spese di carattere obbligatorio» (sentenza n. 48 del 2023). Resta fermo che, allorquando la Regione deciderà di dare seguito alle linee di intervento riferite alla possibile erogazione di contributi, tale determinazione «dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (ancora sentenza 48 del 2023).

Con la **sentenza n. 64/2023**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-bis, della legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della Giornata della Memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669), il secondo dei quali introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024).

In premessa, la Corte ha ricordato che la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. «impone che, ogniquale volta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (*ex multis*, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013).

La copertura di nuove spese, inoltre, «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 183 del 2016).

La Corte ha ribadito che a tali indicazioni non sfuggono le norme regionali, poiché «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità

del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (così la sentenza n. 307 del 2013; più di recente, sentenze n. 187 del 2022 e n. 244 del 2020).

In relazione alle leggi regionali, poi, è stato anche precisato che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenze n. 200 del 2022, n. 226 del 2021, n. 26 del 2013 e, nello stesso senso, n. 124 del 2022).

Nondimeno, si è anche riconosciuto che sussistono plurime disposizioni «puntualmente attuative del precetto costituzionale» (sentenza n. 235 del 2020), fra le quali vanno annoverati l'art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009, e l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, evocati dal ricorrente quali parametri interposti.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto che l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, nel predisporre l'adozione - entro il 30 giugno di ogni anno, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per il primo anno - di un programma «con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669», di durata quinquennale e articolato per annualità, comporta una previsione di spesa a carico del bilancio regionale, comportando oneri e conseguenti spese aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attività previste dal menzionato programma, senza, però, provvederne alla copertura.

In particolare, la Corte non ha ritenuto persuasivo l'argomento della difesa regionale in base al quale l'intera legge - e perciò anche la disposizione in questione - avrebbe natura meramente programmatica; l'aver demandato all'adozione di un successivo programma la concreta definizione delle iniziative da realizzare nell'ambito degli obiettivi stabiliti, infatti, non poteva, secondo la Corte, esimere il legislatore regionale dal prevedere, in ogni caso, la copertura di spesa che necessariamente ne consegue.

A riprova della sussistenza della violazione dell'obbligo della copertura, è rappresentato dall'ulteriore intervento del legislatore regionale che con l'art. 4-bis ha espressamente previsto che, già a partire dall'anno in corso, «alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali».

Ebbene, una tale previsione, per un verso, evidenzia la sussistenza di un impegno attuale di spesa; ma, per altro verso, non è idonea, per la genericità della sua formulazione, a garantire con il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si riferisce trovi adeguata copertura.

La Corte ha anche aggiunto che l'individuazione della copertura non è desumibile dalla relazione tecnica da allegare alla legge regionale impugnata, che nel caso di specie è mancante; e ciò quantunque la relativa allegazione sia necessaria, ai fini di escludere la violazione del parametro costituzionale evocato, anche in presenza di una legge regionale munita di clausola di neutralità finanziaria (sentenze n. 124 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 227 del 2019).

b. Armonizzazione dei bilanci pubblici

Con la **sentenza n. 51/2023**, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011» per contrasto «con il principio contabile dell'annualità del bilancio di cui all'art. 3 del d.lgs. 118 del 2011» e con

conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sulla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Secondo la Corte, la disposizione impugnata viola il principio di annualità del bilancio, espresso dal punto 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 e richiamato, nel suo insieme, dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo d.lgs., poiché, una volta riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio, ne individua però la correlata copertura finanziaria a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché su quello 2022 dello stesso bilancio.

c. Coordinamento finanziario

La **sentenza n. 20/2023** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida).

La legge regionale impugnata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. definisce l'assetto dell'organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, con individuazione delle competenze dei singoli presidi in cui si articola il servizio sanitario regionale, anche in relazione ai rapporti con le strutture private accreditate.

In premessa, la Corte ha ricordato che costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per la Regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi che – ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo art. 2 – ne costituiscono attuazione e aggiornamento; la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014). Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte, la legge regionale impugnata – attenendo in via esclusiva alla organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, anche con riferimento ai rapporti con le strutture private accreditate – contrasta con il piano di rientro concernente il disavanzo sanitario molisano, come attuato dai relativi programmi operativi (di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, con cui è stato nominato l'attuale commissario *ad acta*, nella persona del Presidente della Regione Molise), ed interferisce altresì con i poteri dell'attuale commissario *ad acta*, per come definiti alla lettera iii) della (citata) delibera del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021; da ciò consegue la violazione, rispettivamente, degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.

Con la **sentenza n. 76/2023**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, secondo il quale che «[p]er l'anno 2022 i trasferimenti *extrabudget* in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019».

Esso è stato impugnato per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

In proposito, la Corte, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento (in particolare, art. 8-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992) e dopo aver ricordato, sul punto, l'uniforme giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile, oltre che della stessa Corte, ha rilevato come, in materia, «si sia progressivamente imposto nella legislazione sanitaria il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario» (sentenze n. 248 del 2011 e n. 200 del 2005; ma anche, tra le altre, sentenze n. 94 del 2009 e n. 257 del 2007), essendosi imposta, l'esigenza della programmazione, in conseguenza dell'«elevato e crescente deficit della

sanità e [del]le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, nonché di razionalizzazione del sistema sanitario» (sentenza n. 94 del 2009).

Pertanto, le disposizioni recate dal d.lgs. n. 502 del 1992, così come successivamente modificate, si configurano alla stregua di «norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come “un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti”, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (sentenze nn. 304 del 1994, 247 del 1992)» (sempre sentenza n. 200 del 2005).

Secondo la Corte costituzionale, la disposizione impugnata, facendo riferimento ai «trasferimenti *extrabudget* in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale», reca una formula talmente ampia da ricomprendere la corresponsione alle strutture anzidette di qualsiasi tipo di somma ulteriore rispetto a quelle preventivamente concordate, confliggendo la citata normativa statale espressiva di norme interposte di coordinamento finanziario, che, invece, impone alle regioni contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore.

Ebbene, secondo la Corte, la Regione Siciliana, con la disposizione impugnata, si muove invece nella prospettiva opposta, legittimando *ex post* «trasferimenti *extrabudget*». La previsione stessa si appalesa quindi in contrasto con il principio della programmazione della spesa sanitaria, sancito dal citato art. 8-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992 e finalizzato a contemperare il necessario contenimento di questa significativa voce di spesa pubblica con l’esigenza di assicurare «i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale» (art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo). Principio che, per la sua specifica *ratio*, va ascritto alla categoria dei principi che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, vincolano anche le autonomie speciali (*ex plurimis*, sentenze n. 201 del 2022, n. 44 del 2021, n. 273, n. 130 e n. 78 del 2020, n. 241, n. 172 e n. 103 del 2018, n. 191, n. 154 e n. 151 del 2017).

Con la stessa **sentenza n. 76/2023**, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente *pro tempore*.

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale siciliano ha inciso violandoli sui criteri stabiliti dalla normativa statale interposta (art. 1, comma 268, l. n. 234/2021), intesa a coordinare la spesa pubblica per il personale dei ruoli tecnico e amministrativo dei ruoli sanitario e socio-sanitario e a contenerla entro limiti ragionevoli, così da ricondurla ai principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», in quanto tali vincolanti anche per le autonomie speciali essendo loro consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati, concernenti le ricadute sulla finanza pubblica di siffatta stabilizzazione.

d. Il regime di finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali

Da segnalare è anche la sentenza n. 71/2023 (che conclude per l'inammissibilità della questione), con la quale la Corte, ribadendo che per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione (sent. n. 370/2003), ha rimarcato che il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all'autonomia finanziaria comunale – anche nel rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni (*ex plurimis*, sentenza n. 135 del 2020) – al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all'«imprescindibile» (sentenza n. 220 del 2021) processo di definizione e finanziamento dei LEP (la cui esigenza è stata più volte, come detto, rimarcata da questa stessa Corte), non può che spettare al legislatore, dato il ventaglio delle soluzioni possibili.

e. Tutela dei diritti fondamentali (art. 32 Cost.) con riflessi finanziari

Con la **sentenza n. 35/2023**, la Corte, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e della sua indennizzabilità».

Chiamata a decidere sul ricorso erariale avverso una sentenza di conferma dell'applicazione all'indennizzo vaccinale della decadenza cosiddetta "mobile", che estingue il diritto indennitario limitatamente ai ratei pregressi, la Corte rimettente assumeva che questo criterio, previsto per i trattamenti pensionistici dall'art. 47, comma sesto, del d.P.R. n. 639 del 1970, non potesse essere esteso in via interpretativa all'indennizzo da vaccino, atteso il silenzio della norma censurata; donde al conseguenza di dover ritenere la parte istante decaduta dal diritto all'indennizzo nella sua interezza pare tuttavia al giudice a quo incompatibile con gli evocati parametri.

Al riguardo, la Corte, dopo aver ricordato la propria costante giurisprudenza secondo cui uno degli elementi essenziali affinché un trattamento sanitario obbligatorio di tipo vaccinale sia conforme all'art. 32 Cost. consiste nella previsione di un'equa indennità in favore del soggetto danneggiato (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023, n. 5 del 2018 e n. 258 del 1994), ha ritenuto che il vaglio di legittimità costituzionale implica la verifica che le scelte legislative sul punto non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità: vizi, questi, che non inficiano il termine di tre anni fissato con l'art. 1, comma 9, della legge n. 238 del 1997, decorrente dal momento dell'acquisita conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico, non apparendo esso talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 27 del 1998).

Sulla base di tale premessa, la Corte ha concluso che l'effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell'indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall'art. 2935 cod. civ.

Né, secondo la Corte, rilevano i maggiori oneri organizzativi e di finanza pubblica paventati: da un lato, la deduzione è formulata in modo assertivo e privo di qualsiasi riferimento alle

situazioni interessate dalla pronuncia; dall'altro, il sistema della vaccinazione di massa si fonda - nel quadro costituzionale e nella percezione sociale - sull'effettività dell'indennizzo, quale compensazione del sacrificio individuale per un interesse collettivo; peraltro, ha aggiunto la Corte, la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che «[è] la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (così, sentenza n. 275 del 2016; nello stesso senso: sentenze n. 10 del 2022, n. 142 del 2021, n. 62 del 2020, n. 169 del 2017).

PAGINA BIANCA

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

PAGINA BIANCA

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2023

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	204	16 dicembre 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri	3	4 gennaio 2023	173/2022	1	Gov.	C. 547 S. 393
2	6	13 gennaio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica	13	17 gennaio 2023	176/2022	2	Gov.	S. 345 C. 730
3	7	27 gennaio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione	23	28 gennaio 2023	190/2022	3	Gov.	C. 698 S. 467
4	8	27 gennaio 2023	Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina	25	31 gennaio 2023	185/2022		Gov.	S. 389 C. 761
5	9	27 gennaio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	26	1 febbraio 2023	186/2022	4	Gov.	C. 674 S. 473
6	10	1 febbraio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici	28	3 febbraio 2023	187/2022		Gov.	S. 391 C. 785
7	12	9 febbraio 2023	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere	41	17 febbraio 2023			Parl.	S. 93 C. 640 S. 93-338-353-B

<i>scelte</i>										
N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	
Leggi										
8	14	24 febbraio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative	49	27 febbraio 2023	198/2023	5	Gov.	S. 452 C. 888	
9	15	24 febbraio 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori	52	2 marzo 2023	1/2023		Gov.	C. 750 S. 553	
10	17	3 marzo 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale	55	6 marzo 2023	2/2023	6	Gov.	S. 455 C. 908	
11	21	10 marzo 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile	60	11 marzo 2023	3/2023	7	Gov.	S. 462 C. 930	
12	22	2 marzo 2023	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	62	14 marzo 2023			Parl.	C.303 S. 531	
13	23	10 marzo 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico	63	15 marzo 2023	5/2023	8	Gov.	C.771 S. 555	
14	33	23 marzo 2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	76	30 marzo 2023			Gov.	S. 506 C. 977	
15	37	30 marzo 2023	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002	83	7 aprile 2023			Parl.	C. 585 S. 494	

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
16	38	11 aprile 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	85	11 aprile 2023	11/2023		Gov.	C. 889 S. 636
17	41	21 aprile 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative	94	21 aprile 2023	13/2023	9	Gov.	S. 564 C. 1089
18	46	21 aprile 2023	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina	99	28 aprile 2023	16/2023	10	Gov.	C. 939 S. 632
Decreti Legislativi									
1	203	25 novembre 2022	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117	2	3 gennaio 2023			Gov.	412

<i>segue</i>										
N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	
Decreti Legislativi										
2	206	25 novembre 2022	Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46	10	13 gennaio 2023			Gov.	6	
3	18	23 febbraio 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	55	6 marzo 2023		11	Gov.	15	
4	19	2 marzo 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere	56	7 marzo 2023			Gov.	11	
5	24	10 marzo 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032)	63	15 marzo 2023		12	Gov.	10	
6	26	7 marzo 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori	66	18 marzo 2023			Gov.	9	

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
7	27	23 febbraio 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012	67	20 marzo 2023			Gov.	12
8	28	10 marzo 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	70	23 marzo 2023			Gov.	14
9	29	10 marzo 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	70	23 marzo 2023			Gov.	17
10	30	10 marzo 2023	Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937	71	24 marzo 2023			Gov.	13

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
11	31	10 marzo 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19	71	24 marzo 2023			Gov.	16
12	32	1 marzo 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale	72	25 marzo 2023			Gov.	8
13	36	31 marzo 2023	Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici	77	31 marzo 2023			Gov.	19
14	42	17 marzo 2023	Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune	94	21 aprile 2023			Gov.	18

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2023

(in migliaia)

	2022	2023	2024	2025	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
6	7.437.662	4.729.659	1.598.400	1.460.100	0	
7	0	14.874	0	0	0	
9	6.120	11.290	3.610	3.000	0	
14	70.000	123.860	34.975	30.221	0	
17	0	993	0	0	0	
21	0	52.444	2.099	4.537	0	
23	0	121.170	6.380	500	0	
41	0	76.492	145.351	264.345	0	
46	0	299.389	0	0	0	
204	0	1.455	1.455	1.455	0	
Totale	7.513.782	5.431.626	1.792.270	1.764.158	0	
Decreti legislativi						
d.lgs. 18	0	4.100	2.000	0	0	
d.lgs. 24	0	1.397	2.428	2.551	0	
Totale	0	5.497	4.428	2.551	0	
Totale complessivo	7.513.782	5.437.123	1.796.698	1.766.709	0	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti, come specificato nella legenda a pagina 65

TAVOLA 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E
DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2023

(in migliaia)


	2022	2023	2024	2025	Totale quadriennio	%
Leggi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>	10.000	294.932	26.632	31.111	362.675	2,18
<i>c/ capitale</i>	1.527.000	500			1.527.500	9,19
Totale fondi speciali	1.537.000	295.432	26.632	31.111	1.890.175	11,37
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	922.528	4.379.824	207.224	433.681	5.943.257	35,75
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	393.990	659.800	1.603.780	1.348.100	4.005.670	24,09
<i>Altre forme di copertura</i>	4.660.264	123.371	1.205	1.266	4.786.105	28,79
Totale	7.513.782	5.458.427	1.838.840	1.814.158	16.625.207	100,00
Decreti legislativi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>		5.497	4.428	2.551	12.476	100,00
<i>Nuove o maggiori entrate</i>					0	0,00
<i>Altre forme di copertura</i>					0	0,00
Totale	0	5.497	4.428	2.551	12.476	100,00
Totale complessivo	7.513.782	5.463.924	1.843.268	1.816.709	16.637.683	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti, come specificato nella legenda a pagina 65

TAVOLA 3 Bis

MODALITÀ DI COPERTURA DELLE LEGGI DI CUI AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023

PER IL QUADRIENNIO 2022-2025



PAGINA BIANCA

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere. La differenza viene desunta dall'allegato 3 di cui alle relazioni tecniche governative.

PAGINA BIANCA

SCHEDA N. 1
Legge 16 dicembre 2022, n. 204 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
ONERI						COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note		
4	3-bis	Incremento di trenta unità di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per le attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili	*		975	975	975		*	4	3-ter	Accantonamento parte corrente - Ministero della Transizione Ecologica	*		975	975	975				
6	3-ter	Modifica all'art. 64, comma 6 sexies del d.l. 77/2021- rideterminazione della consistenza della dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione Ministero dell'istruzione - spesa personale	*		480	480	480		*	6	3-ter	Riduzione degli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Fondo "La Buona Scuola"). Riduzione delle risorse di cui all'art. 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2022, n. 289 (Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito)			480	480	480	480			
TOTALE				0	1.455	1.455	1.455	0		TOTALE				0	1.455	1.455	1.455	0			

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 2
Legge 13 gennaio 2023, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	
3	12 lettera b)	Incremento Fondo per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale di cui all'art. 8, comma 2 del d.l. 144/2022	*	50.000						3	14	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 35, comma 1 del d.l. 50/2022 - Fondo finalizzato al riconoscimento di un buono per acquisti abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale	*	50.000						
9	5	Riduzione del 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023		2.800	112.800	1.066.000	1.020.600			9	1	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'art. 9 comma 1 della stessa legge		2.800	112.800	1.066.000	1.020.600			
14	14 quinquies	Fondo per la rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti					115.000			14 quinquies	3	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica						115.000		
15	1	Adeguamento contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'art. 103, comma 23 del d.l. n. 34/2020 per procedure emersione rapporti di lavoro irregolare		1.558						15	3	Utilizzo risorse per oneri attività istruttorie procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza di cui all'art. 9-bis, comma 3, della legge n. 91/1992.		1.558						
1	1	Contributo straordinario a favore delle imprese energivore sotto forma di credito di imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022	*	672.566	78.334					15	5 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri		1.527.000						
1	1	Contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito di imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel mese di dicembre 2022	*	775.570	90.330					15	5 lettera b)	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'art. 9, comma 1, lettera a) del d.l. n. 176/2022			268.500	515.800	324.500			

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	COPERTURE					
										2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.
1	1	Contributo straordinario a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 KW, diverse dalle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia effettivamente utilizzata nel mese dicembre 2022.	*	896.220	104.380						4.000.000				
1	1	Contributo straordinario a favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.	*	382.098	44.502						20.400				
2	11 lett a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti, gas naturali impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre - Accisa	*	1.159.810							391.190	115.460	14.260		
2	11 lett a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti, gas naturali impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre - IVA	*	172.220							162.500	5.300			
2	11 lett a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti, gas naturali impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre - III	*	0	33.280	49.480					145.000				
2	11 lett a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti, gas naturali impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre - IRAP	*		8.040	12.820					240.000				
2	11 lett a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti, gas naturali impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre - Credito di imposta autotrasportatori	*		29.080						300.000				
2	11 lett b)	Applicazione di un'aliquota IVA del 5%, invece del 22%, alle forniture di gas naturale impiegato	*	34.770								50.000			

CORTE DEI CONTI

Sezioni riunite in sede di controllo

Quadrimestrale gennaio - aprile 2023

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./ suc.
3	10	Modifica all'art.12, comma 1, del d.l. 115/2022- Welfare aziendale-Incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-IRPEF	*	243.400						15	5 lett. m)	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all' art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234	39.000						
3	10	Modifica all'art.12, comma 1, del d.l. 115/2022- Welfare aziendale-Incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale regionale	*		14.200					15	5 lett. n)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233	81.000						
3	10	Modifica all'art.12, comma 1, del d.l. 115/2022- Welfare aziendale-Incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale comunale	*			7.000				15	5 lett. o)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189	20.000						
3	11	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'art. 1, comma 369 della legge n. 205/2017	*	10.000															
3	12, lett. a)	Incremento Fondo da trasferire alla PCM per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e termica di cui all'art. 8, comma 1 del d.l. 144/2022	*	50.000						15	5 lett. p)	Ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione presentata al Parlamento ai sensi dell'art. 6 della legge 245/2012	4.510.264						
3-bis	1	Contributo straordinario ex art. 27, comma 2, del d.l. n. 17/2022 in favore dei Comuni		130.000															
3-bis	1	Contributo straordinario ex art. 27, comma 2, del d.l. n. 17/2022 in favore delle Città metropolitane e Province		20.000															

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note	
3- <i>bis</i>	2	Incremento del Fondo per contributi per acquisto carburante per mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di cui all'art. 9 del d.l. n. 115/2022		320.000																
3- <i>bis</i>	4	Misure per il contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti del prezzo del gas		350.000																
3- <i>bis</i>	5 lett. a)	Compensazione di maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS spa per l'illuminazione pubblica dell'anno 2020		125.000																
3- <i>bis</i>	5 lett. b)	Contributo all'ANAS per la copertura di oneri connessi all'attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, manutenzione delle strade nella rete di interesse nazionale		51.000																
8	1	Contributo sotto forma di credito d'imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e delle attività assimilate per i costi sostenuti per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per consentire la lotteria degli scontrini "istantanea"			80.000															
9	5	Riduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023		5.800																
12- <i>bis</i>		Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022		200.000																
14	1	Incremento risorse destinate nell'anno 2022 alle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 86 della legge n. 266/2005		1.080.000																
14	2	Completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla Difesa nazionale di cui agli articoli 536 e ss del codice dell'ordinamento militare		45.000																
14	3	Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente di cui all'art. 1, comma 606 della legge n. 234/2021		85.800																

(vedi pagina precedente)

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE																		
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./s uc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./s uc.	
14	3	Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA		14.200																
15	3	Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'art. 1, del d.l. n. 115/2022 - trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali		410.000																
15	4	Fondo da destinare all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica			4.127.713	453.100	324.500													
15	5	Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282/2004				17.000														
15	10	(Pagamento contratti di supplenza breve e salaria di personale scolastico)		150.000						15	10			150.000						
		TOTALE		7.445.900	4.737.751	1.606.496	1.465.200	0						7.445.900	4.757.752	1.657.456	1.518.200	0		
		TOTALE NETTO		7.295.900	4.709.659	1.598.600	1.460.100	0						7.295.900	4.709.659	1.598.600	1.460.100	0		
		TOTALE		7.445.900	4.737.751	1.606.496	1.465.200	0						7.445.900	4.757.752	1.657.456	1.518.200	0		
		TOTALE NETTO		7.295.900	4.709.659	1.598.600	1.460.100	0						7.295.900	4.709.659	1.598.600	1.460.100	0		

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 3

Legge 27 gennaio 2023, n. 7 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	
1	2	Incremento del fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum			14.874					1	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			14.874					
TOTALE				0	14.874	0	0	0	0	TOTALE				0	14.874	0	0	0	0	

SCHEMA N. 4

Legge 27 gennaio 2023, n. 9 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note
				6.120	11.290	3.610	3.000			6.120	10.750				
1	1	Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2022		6.120	11.290	3.610	3.000			6.120	10.750				
6	1	Incremento Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190/2014				3.610						3.610	3.000		
TOTALE				6.120	11.290	3.610	3.000	0		6.120	11.290	3.610	3.000	0	

SCHEDA N. 5
Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	
1	18-bis	Proroga al 31 dicembre 2023 conferimento incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici			15.752					1	18-ter	b)	Riduzione fondo da ripartire presso il Ministero della cultura di cui all'art. 1 c. 632 della legge n. 197/2022		15.752					
1-bis	5	Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato			8.090	8.111	11.102			1-bis	6 lett a) b)	b)	Riduzione Fondo per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, di cui all'art. 1, comma 5 d.l. n. 35/2005		2.000	2.400	2.400			
1-bis	7	Disposizioni per il potenziamento dei ruoli ispettori della Guardia di Finanza			1.729					1-bis	8	b)	Riduzione Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 607 legge n. 234/2021		1.729					
2	9-ter	Contributo a favore delle associazioni combattentistiche					200			2	9- quater	b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del d.l. n. 282/2004				200			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
ONERI						COPERTURE						Note									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./suc.		
3	7	Proroga commissione tecnica fino al 2023 per garantire il completamento delle attività del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR), di cui all'art. 1, comma 63 della legge n. 234/2021			175					3	7	a1)	Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente MEF di cui all'art. 34-ter comma 5 legge n. 196/2009		175						
3	7-bis	Oneri sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione per esame domande e ammissione al Fondo indennizzi risparmiatori			750					3	7-bis	b)	Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente MEF di cui all'art. 34-ter legge n. 196/2009		750						
3	10- decies	Rifinanziamento Fondo di cui all'art. 1, comma 644 legge n. 234/2021-conclusione programma cashback			700					3	10- decies	a1)	Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente MEF di cui all'art. 34-ter legge n. 196/2009		700						
3-bis	1	Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)			860	130	30			3-bis	1	b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del d.l. n. 282/2004		860	130	30				
4	4	Proroga per il 2023 dei contratti di somministrazione e di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 presso l'Agenzia italiana del farmaco			1.396					4	9	a1)	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.		1.396						
4	9-bis	Istituzione Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico Nazionale 2022-2027			10.000	10.000	10.000			4	9-ter	a1)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.	1	10.000	10.000	10.000				
5	9 lett. c)	Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, rinpicché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia			1.625	2.438				5	9 lett. d)	b)	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 190/2014		1.625	2.438					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./ suc.
8	5-6	Promoga al 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni insulari distaccate di Lipari e Portoferraio			160					8	7	b)	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.		160				
8	8-ter	Promoga al 31.12.2025 modifica circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti i nonché delle relative sedi distaccate				1.520				8	8- quater	b)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia			1.520			
8	10	Promoga sino al 31 marzo 2025 della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, a fine di garantire funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico			7.958	3.122	1.851			8	11	b)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia		7.958	3.122	1.851		

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COFERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./ suc.	
8	11- quater	Proroga termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022 danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945				1.847	1.847			8	11- quater	Fondo di cui all' art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190				1.847	1.847			
										9	4- quater lett. a)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali			3.937					
9	4- ter	Proroga fino al 30 giugno 2023 svolgimento prestazione lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili-sostituzione personale scolastico			15.875					9	4- quater lett. b)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito			3.937					
										9	4- quater lett. c)	Fondo di cui all' art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			4.000					
										9	4- quater lett. d)	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			4.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COBERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur/suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur/suc.	
9	5	Proroga prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale			39.100					9	5	b)	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) d.l. n.185/2008		55.900					
										10	3 lett. a)	a1)	Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all' art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196	10.000						
10	2	Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di affidamento della concessione dell'autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'art. 2 comma 1-bis c.l. n. 121/2022 - Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	70.000							10	3 lett. b)	b)	Riduzione del fondo di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307	20.000						
										10	3 lett. c)	b)	Riduzione del fondo di cui all' art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190	25.000						
										10	3 lett. d)	b)	Riduzione del fondo di cui all' art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190	15.000						
10	11	Versamento allo Stato di previsione dell'entrata dello stato degli utili di gestione dell'Azienda Gestione governativa navigazione laghi risultanti dal conto economico			890					10	11	b)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199 della legge n. 190/2014		890					
10	10-ter	Contributo al Comune di Lampedusa e Linoia in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022				2.500				10	10-ter	b)	Riduzione del Fondo di cui all' art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190			2.500				
10	11-quater	Proroga Commissario straordinario del Governo per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso di cui all'art. 4-ter comma 1 d.l. n. 32/2019				160	1.400			10	11-quater	b)	Riduzione del Fondo di cui all' art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190			160	1.400			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COBERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./suc.
10	11- terde- cies	Proroga contributo corrisposto da Enac per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania			200					10	11- quater- decies	b)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	200					
12	6	Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva - Rimborso degli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete			338					12	6	b)	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	338					
15	1- septies	Proroga incremento del 20% delle quote deducibili per le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, di cui all'art. 1 c. 509 della legge n. 160/2019- IRPES - IRPEF				1.290	740			15	1- octies	b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge n. 499/1999 finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali			1.290	740		
15	1- novies	Esenzione da imposta ipotecaria e catastale degli atti di trasferimento a titolo oneroso a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di terreni interessati da Xylella fastidiosa			2.000					15	1- decies	b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge n. 499/1999 -finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali	2.000					

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																	
segue																	
ONERI																	
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note	Plur./	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note	
			suc.						suc.							suc.	
15	2	Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EPLI-Erano			900							900					
15-bis	2	Modifiche all'Art. 1 c. 986 della legge n. 234/2021 disposizioni in materia di accisa sulla birra-acchie - IVA-RPEF/IRRES-IRAP			8.150		350					8.150		350			
15-bis	2	Incremento Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del MASAF				810							810				
18	2-bis	Spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale per il risanamento delle baraccopoli di Messina			164	347						164	347				
20-bis	1	Incremento Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate, di cui all'art. 6 c. 7 del d.l. n. 81/2007			5.000							5.000					
TOTALE				84.154	138.121	49.143	44.396	0	84.154	154.921	49.143	44.396	0	84.154	154.921	49.143	44.396
TOTALE NETTO				70.000	138.021	34.975	30.221	0	70.000	140.760	34.975	30.221	0	70.000	140.760	34.975	30.221

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 6

Legge 3 marzo 2023, n. 17 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																	
ONERI							COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./	Note
1-bis	1			0	993	0	0	0	/suc.		0	993	0	0	0	0	suc.
		Estensione fino al 31 dicembre 2023 indennità di disoccupazione per i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia. Prestazione - contribuzione figurativa			993							993					
TOTALE				0	993	0	0	0	0		0	993	0	0	0	0	0

Legge 10 marzo 2023, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
 SCHEDA N. 7

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPETURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur/suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur/suc.	
3-ter	1	(Anticipazioni concesse al pagamento dell'IVA da parte di imprese per fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del d.l. n. 189/2016, per la ricostruzione o la ripartizione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa)			90.000					3-ter	2	d) ((Utilizzo di risorse afferenti a contabilità speciali))			90.000					
3-novies	1	Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma - Personale				1.625	4.063			3-novies	2	b) Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190/2014				1.625	4.063			
4	1	((Rifinanziamento Fondo Regionale protezione civile previsto dall'art. 45 del d.Lgs. n. 1/2018))			10.000					4	2	b) ((Riduzione del fondo cui all'art. 24-quater del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018))	1		10.000					
4	2-4is	Rifinanziamento Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti			420	450	450			4	2-ter	b) Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190/2014			420	450	450			
*					24	24	24			5-quater	2	b) Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190/2014			24	24	24			
5-sevices	1	Rifinanziamento interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale			42.000					5-sevices	2	b) Riduzione delle risorse di cui all'art. 1, comma 51-ter, della legge n. 160/2019			42.000					
TOTALE				0	142.444	2.099	4.537	0		TOTALE				0	142.444	2.099	4.537	0		
TOTALE NETTO				0	42.444	2.099	4.537	0		TOTALE NETTO				0	42.444	2.099	4.537	0		

1 La disposizione produce i suoi effetti limitatamente all'ambito del bilancio autonomo della PCM in analogia con quanto già previsto dall'art. 5, comma 2, del d.l. n. 186/2022 per l'anno 2022.

SCHEDA N. 8

Legge 10 marzo 2023, n. 23 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.
1	1	Esenzione buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel 2023, nel limite di euro 200 per lavoratore - IRPEF - Addizionale regionale e comunale			13.300	1.200				1	1	b)	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282/2004	7.300					
										1	1	b)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art.1, comma 200 della legge n. 190/2014	6.000	1.200				
1	3-bis	Implementazione e realizzazioni di un'applicazione informativa per rendere disponibili agli utenti gratuitamente le informazioni in merito ai prezzi medi e ai prezzi praticati dai singoli esercenti di vendita al pubblico di carburante per autotrazione			500	100				1	7-ter a2)	a2)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT	500					
1										1	7-ter a1)	a1)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT			100			
1-bis	1	Sostegno alle imprese esercenti in ambito sia nazionale che internazionale per attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, ai sensi della legge n. 281/2003, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI" per il periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 agosto 2023			6.870	4.580				1-bis	2	b)	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282/2004	5.870	3.580				
1-bis										1-bis	2	a1)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo	1.000	1.000				

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

segue

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	
3	1 lett c), cpv 199- <i>septies</i>	Supporto specialistico nelle attività di analisi e monitoraggio nell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato nonché il potenziamento degli strumenti informativi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi			500	500	500			3	1- <i>bis</i>	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT			500	500	500			
4	1	Istituzione Fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale			100.000					4	3	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 23 del d.lgs n. 47/2020 che resta acquisita all'erario		100.000						
TOTALE				2.022	123.193	8.404	2.525	0		TOTALE				2.022	123.193	8.404	2.525	0		

SCHEDA N. 9
Legge 21 aprile 2023, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNIC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm. /suc.	Note	2022	2023	2024	2025	Perm. /suc.
1	4, lett. e	Istituzione ispettorato generale per il PNRR presso il MEF			550	660					550	660		
2	1	Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino al 31 dicembre 2026, della struttura di missione PNRR, a supporto dell'Autorità politica delegata in materia PNRR - maggiori spese di personale e di funzionamento			7.633	9.159	9.159				400	400	400	
10	3	Disposizioni urgenti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di assunzioni nel comparto giustizia riduzione tirocinio concorsi per magistrato ordinario				498	597				1.838	1.838	1.838	
8-#is	5	Risorse per il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli -Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli			1.200						5.395	6.921	6.921	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPETURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./suc.
20	2-4	Incremento contributi e ulteriori incarichi agli esperti della Soprintendenza speciale per il PNRR			1.800	3.300	4.800			20	5	a1)	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIC		1.800	3.300	4.800		
21	1	<i>(Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuate del PNRR in materia di disabilità)</i>			80	80	80			21	2	b)	<i>(A valere sullo stanziamento di cui all' art. 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97)</i>		80	80	80		
22	3	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco			5.626	6.735	6.963			22	6	b)	Utilizzo delle risorse di cui all' art. 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		5.626	6.735	6.963		
22	7	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco - spese di funzionamento			236	112				22	7	b)	Utilizzo delle risorse di cui all' art. 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		236	112			
23	1	Èquipe formative territoriali Ministero dell'istruzione e del merito			1.517	3.793	2.276			23	1	b)	Riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107		1.517	3.793	2.276		
24	5	Locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico di cui target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza			4.000					24	5	b)	Utilizzo delle risorse di cui all' art. 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65		4.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI						COPERTURE						Note							
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Plur./ suc.
52	5-bis	((Realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014 - Regione Toscana))					5.000			52	5-bis d)		((Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi dell' art. 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020))				5.000		
54	4	Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura			2.062	2.475				54	8 b)		Riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		4.382	5.259			
54	7	Istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGIEA - Dirigenti			2.320	2.784	2.784			54	8 b)		Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste				2.784		
TOTALE				8.088	124.664	153.527	277.525	0	0	TOTALE				8.088	124.664	153.527	277.525	0	0
TOTALE NETTO				16.176	84.584	153.447	272.445	0	0	TOTALE NETTO				16.176	84.584	153.447	272.445	0	0

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 10
Legge 21 aprile 2023, n. 46 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note Plur./suc.
1	1	(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi in Ucraina)		89.600					1	3	(Si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)	89.600
1	4	Incremento risorse Ministero dell'Interno per attivazione, locazione e gestione dei centri di trattamento e di accoglienza		137.851					5	2, lett. a)	Riduzione degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1	276.589
1	5	Incremento Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies d.l. 416/1989		52.296					5	2, lett. b)	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per sanzioni Antitrust non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'erario	22.800
3	3	Incremento risorse affidate ai Commissari delegato per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina		47.711					5	2		
5	1	Incremento Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1		61.531					5	2		
TOTALE			0	388.989	0	0	0		TOTALE			0
TOTALE NETTO			0	299.389	0	0	0		TOTALE NETTO			0

SCHEDA 11

D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note
19	1	lett b)	Istituzione e pubblicazione di AnTea di cui all'art. 19, comma 1, lett b) del medesimo decreto legislativo		2.500						2.500				
19	2		Attività di funzionamento del CeNSIA cui all'art. 19, comma 2, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui all'art. 19, comma 1, lettera b)		1.600	2.000					1.600	2.000			
TOTALE				0	4.100	2.000	0	0		0	4.100	2.000	0	0	

SCHEDA 12

D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note	2022	2023	2024	2025	Perm.	Note
			Plur./ suc.						Plur./ suc.						Plur./ suc.
11	1	Incremento dotazione organica ANAC			1.147	2.178	2.301								
11	1	Sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze			250	250	250				1.397	2.428	2.551		
TOTALE				0	1.397	2.428	2.551	0		0	1.397	2.428	2.551	0	

